

CONFERENZA
EPISCOPALE
ITALIANA

DEI AGRICOLTURA DEI AEDIFICATIO

CIRCOLARE INTERNA DEL SEGRETARIATO PERMANENTE

Giugno 1964

Numero 17

ASSEMBLEA GENERALE DELL'EPISCOPATO ITALIANO
Roma, Domus Mariae, 14-16 aprile 1964

PARTE SECONDA

PROBLEMI CONCILIARI

Interventi sul Capitolo III dello Schema « De Ecclesia » e sulla Tradizione

1. Sua Eminenza il Card. Ernesto Ruffini 3
2. Sua Eccellenza Mons. Francesco Spanedda, Vescovo di Bosa 6
3. Sua Eccellenza Mons. Enrico Romolo Compagnone, Vescovo di Anagni 9
4. Sua Eccellenza Mons. Ermenegildo Florit, Arcivescovo di Firenze 12
5. Sua Eccellenza Mons. Luigi Carli, Vescovo di Segni 19
6. Sua Eccellenza Mons. Antonio Poma, Vescovo di Mantova 25
7. Rev.mo P. Ermenegildo Lio, O.F.M., Perito Conciliare 33
8. Sua Eccellenza Mons. Carlo Colombo, Vescovo Titolare di Vittoriana 50
9. Sua Eccellenza Mons. Ermenegildo Florit, Arcivescovo di Firenze 58

Assemblea Generale dell'Episcopato Italiano

Roma, 14-16 aprile 1964 - Parte Seconda

PROBLEMI CONCILIARI

INTERVENTI SUL CAPITOLO III DELLO SCHEMA « DE ECCLESIA » E SULLA TRADIZIONE

1

Sua Eminenza il Card. Ernesto Ruffini

Si può ora passare alla parte dell'Ordine del Giorno che si riferisce alla discussione dei temi conciliari.

Cominciamo con lo Schema « De Ecclesia », che ci è stato inviato. Esso contiene il testo forse definitivo, che verrà presentato alla prossima Sessione del Concilio Ecumenico.

Ho saputo anche che è stato approvato quasi all'unanimità dalla Commissione. Un Membro di essa (non è un segreto) ha votato contro. Si tratta di un teologo riconosciuto tale da tutti, il Cardinale Browne. Secondo lui questo Schema non è esente da pericoli.

Per ciò che si riferisce alla Collegialità dei Vescovi, mi è capitato nelle mani il vecchio testo teologico: « L'Episcopato ossia della potestà di governare la Chiesa », del Padre Gianvincenzo Bolgeni, uscito nel 1824, in quattro volumi. La nostra questione è trattata in due volumi. Sembra, oggettivamente, che il redattore abbia copiato da qui. Vi sono sì può dire le stesse parole. Debbo aggiungere tuttavia che P. Bolgeni è stato contraddetto da tutti i teologi posteriori, da tutti fino agli ultimi tempi.

Nel volume II, a pag. 103, egli dice: « Ma nei Vescovi, oltre la giurisdizione particolare sopra la loro Diocesi, deve considerarsi una giurisdizione universale sopra tutta la Chiesa.

« Mi spiego: i Vescovi considerati, non ciascuno da sè, ma uniti insieme, e sempre nell'unione, e sotto l'autorità del Papa loro Capo, formano quello che si chiama Corpo Episcopale, il quale succede in tutto il rigore dei termini al Collegio Apostolico, e il quale possiede l'Episcopato in tutta la sua pienezza, universalità e sovranità, come fu istituito, e conferito da Gesù Cristo.

« Infatti un Vescovo considerato da sè, benchè sia giudice della fede, non è tuttavia infallibile nelle sue decisioni; e quantunque sia legislatore nella disciplina, nondimeno le sue leggi non hanno vigore, e non obbligano fuori della sua Diocesi. Ma quando si considera tutto il Corpo dei Vescovi o adunato o legittimamente a general Concilio, o anche disperso per la Chiesa; allora le decisioni di fede emanate da questo Corpo sono decisioni infallibili, e le leggi di disciplina obbligano tutta la Chiesa.

« Ciascun Vescovo nell'atto, e in vigore della sua ordinazione, entra ad essere membro del Corpo Episcopale, e per conseguenza entra in diritto di governare, e ammaestrare tutta la Chiesa, quando sarà in unione con tutti gli altri, e formerà Corpo con gli altri.

« Questa è quella che io chiamo *giurisdizione universale* in ciascun Vescovo, e che è distinta, onninamente dalla particolare giurisdizione sopra le Diocesi, e il popolo assegnato.

« Questa giurisdizione *particolare* si conferisce dal Papa immediatamente: quella *universale* si conferisce da Dio insieme col carattere episcopale, al quale va annessa ».

La dizione dello Schema sembra dunque tolta ad litteram.

Non leggo gli altri brani. Qui sta la sostanza. Mi permetto di aggiungere soltanto qualche considerazione. Si parla molto, nel testo presentatoci, del Collegio Apostolico. Nostro Signore (lo si dice apertamente) avrebbe istituito il Collegio: « quod apostolos ad modum collegii instituit ». E a pag. 21 si afferma che il Collegio Apostolico dei Vescovi è soggetto della giurisdizione universale.

Ciò è certo, e tali parole si possono anche giustificare. Ma, gli Apostoli, sappiamo, avevano tutti i poteri personalmente, erano personalmente, singolarmente infallibili ed erano inviati al mondo universale: « Euntes docete omnes gentes ». Che essi avessero una giurisdizione universale non abbiamo mai dubitato. Ma queste due prerogative, ci si insegnava, non passarono ai successori: l'infallibilità personale e la missione universale.

Poniamo pure che abbiano costituito un Collegio (il termine « Collegio » si può prendere in tanti sensi), ma che cosa aveva questo Collegio se loro possedevano singolarmente tutti i poteri? Quale potere maggiore aveva il Collegio degli Apostoli?

Ora se i Vescovi, se il Corpo dei Vescovi eredita dal Collegio degli Apostoli non ha ereditato niente. Gli Apostoli avevano tutto singolarmente, il Collegio non possedeva niente di più. Si sono trovati insieme, è vero, ma non per costituire così un'autorità maggiore, perchè avevano tutta l'autorità per conto loro.

Non abbiamo nessun interesse noi ad essere eredi di un Collegio che non valeva niente, mentre abbiamo interesse ad essere eredi degli Apostoli che valevano molto. Questo per me è un argomento che per lo meno mi fa molto ombra.

Adesso non si può fare a meno di difendere che è necessario il Papa, in questo Collegio, perchè altrimenti si andrebbe contro il dogma. Si può dire che il Collegio dei Vescovi, anche disperso e non soltanto invitato dal Papa, per conto suo è soggetto di questa giurisdizione universale?

Converrà ora ascoltare le spiegazioni degli Ecc.mi Vescovi che fanno parte della Commissione che ha redatto il testo, e di qualche Perito sull'argomento.

2

Sua Eccellenza Mons. Francesco Spanedda, Vescovo di Bosa

I

Il lavoro di preparazione e revisione della Schema « De Ecclesia » è costato grandissima fatica alla Commissione « De doctrina fidei et morum ». Sia i Padri che gli esperti sono stati concordi, a stragrande maggioranza, nell'approvare questo testo. C'è stata naturalmente discussione anche in sede di revisione dello Schema, ma molto meno di quanto si potesse pensare, in quanto da parte nostra si è creduto di vedere conciliata la dottrina della collegialità episcopale con la definizione del Concilio Vaticano I circa il Primato del Sommo Pontefice. Infatti nello Schema è detto chiaramente che il Successore di Pietro è soggetto della potestà universale, piena e suprema su tutta la Chiesa, che egli può quindi esercitare indipendentemente dall'azione del Corpo episcopale. Il Papa sta quindi al vertice della sacra Gerarchia. Il Collegio episcopale non si può concepire come tale se non unito al Sommo Pontefice, suo Capo, e sotto l'autorità del suo Capo. La potestà del Collegio su tutta la Chiesa non si traduce in atto indipendentemente dal Sommo Pontefice, e perciò non c'è da temere che i Vescovi dispersi nell'orbe possano costituire un Collegio avulso dal Papa, perchè, come già detto, se si prescinde dal Papa, non c'è più il Collegio episcopale.

Si afferma inoltre che un atto dell'episcopato universale disperso nel mondo diventa collegiale solo se è il Papa che invita all'azione collegiale i Vescovi, oppure liberamente approva o accetta ciò che i Vescovi abbiano deliberato in determinate circostanze che si potrebbero verificare storicamente.

A me è sembrato, come ai miei colleghi che hanno dato il voto positivo, che con queste precisazioni accolte nel nostro testo fosse salva la dottrina del Primato universale del Sommo Pontefice definita dal Concilio Vaticano I. A mio avviso nella Commissione su questo punto non si poteva e non si può ottenere di più, a causa della tendenza prevalente. Parlo della Commissione; ognuno poi potrà influire sull'esito finale dando nel Concilio il voto che crederà di dover dare. Sta però di fatto che nei lavori della Commissione si è dovuto tener conto degli interventi dei Padri, la maggior parte dei quali, con qualche lieve differenza, era per la dottrina affermata nel nostro testo. Questo è perfettibile, com'è evidente. E noi, come Vescovi italiani, potremo proporre qualche miglioramento. A questo proposito, se è consentito al più modesto dei Vescovi, vorrei dire che l'Episcopato italiano potrebbe in generale partecipare più attivamente ai lavori del Concilio. A me sembra, per esempio, che la Commissione teologica della C.E.I. possa essere potenziata. Io ho avuto modo di constatare il lavoro pesantissimo cui si sono sobbarcati i componenti della Commissione. Ho ammirato la fatica di Mons. Nicodemo, Mons. Calabria, Mons. Compagnone, Mons. Carli, ma ho avuto la sensazione che fosse un gruppetto di Vescovi ... eroici, i quali però non erano sostenuti (questa era la sensazione) dai loro Confratelli, dalla collettività dell'Episcopato italiano.

II

Penso che ci sia ancora da fare qualche cosa da parte nostra, perchè ci sono degli argomenti non ancora discussi, sui quali può pesare l'intervento dell'Episcopato italiano.

Circa il tema della collegialità non si potrà far molto, perchè dalla votazione dei famosi cinque punti, qualunque sia la valutazione che se ne voglia dare giuridicamente, risulta che c'è stata una grandissima

maggioranza in favore di questa tesi. Il nostro intervento sarebbe stato più efficace se si fosse evitata quella votazione, come si poteva chiedere e come anch'io modestissimamente avevo proposto. Il tentativo di ritardare la votazione doveva essere tempestivo ed energico: è stato fatto quando ormai non c'era più tempo di tornare indietro: così mi è stato riferito. Ora è inutile dire che non si doveva votare, perchè abbiamo votato anche noi, mentre dovevamo evitarlo se ritenevamo che la votazione fosse non giusta, non preparata ecc. Non intendo dire che la votazione obbligasse giuridicamente i membri della Commissione teologica, ma dico soltanto che nel corso dei lavori non si poteva prescindere (e se sbaglio chiedo perdono) dalla situazione di fatto.

Mi sembra di dover insistere su questo: il nostro intervento potrà essere più valido ed efficace se collaboriamo tutti con la Commissione teologica della C.E.I., se siamo uniti, perchè in sede di Commissione conciliare hanno maggior valore gli interventi che sono fatti a nome di tutta una Conferenza Episcopale, come abbiamo visto, per esempio, nel caso del Belgio e dell'Olanda. Comprendo che là si può fare più facilmente, perchè sono soltanto pochi Vescovi. Noi siamo circa trecento, e l'accordo completo è molto più difficile. Ma si può almeno far sì che gli interventi dei Vescovi italiani, alcuni dei quali, specie nella seconda Sessione, sono stati di alto livello e notevole importanza, appaiano sostenuti dal consenso dei loro confratelli, perchè, come già detto, in sede di Commissione conciliare vale molto più l'intervento accompagnato dal consenso di trenta, cinquanta, cento Padri, che quello di un solo Padre, anche se illustrissimo. Ciò l'ho visto in moltissimi casi.

Concludendo, oso esprimere il voto che noi partecipiamo di più e più attivamente ai lavori del Concilio, e che si cerchi anche di organizzare la strategia (chiedo scusa per questa espressione) degli interventi presentandoli come espressione del maggior numero possibile di Vescovi.

Per il resto, lascio la parola ai miei colleghi della Commissione teologica.

* * *

Em.mo Card. RUFFINI. Essendo in causa, noi della Presidenza ricevemmo più volte la protesta dei Vescovi nel nome dei quali si era parlato in Concilio. Cioè uno interveniva e diceva: io parlo a nome così e così. Invece venivano i Vescovi a protestare che non era vero, o che si era riferito un parere che non era il loro, o che non era stato espresso come loro avrebbero voluto.

È una cosa molto delicata. Teoricamente è vero, ma praticamente un po' difficile.

3

Sua Eccellenza Mons. Enrico Romolo Compagnone, Vescovo di Anagni.

Leggendo questo Schema si ha l'impressione evidente di un miglioramento nelle espressioni, almeno secondo tutto quello che è stato discusso nell'aula. Alcune formule sono state più limate, meglio precisate, ed anche tutto ciò che si riferisce al Sommo Pontefice è stato messo in maggiore evidenza. Mi piace, per esempio, ciò che è dichiarato a pag. 22, linea 5 e seguenti, da: « *singuli Episcopi* quando *particularibus Ecclesiis* praeficiuntur », fino a: « summopere tamen confert ad Ecclesiae universalis emolumentum ».

Così nella pagina precedente (pag. 21, linea 30 ss.), è messo bene in rilievo che la potestà collegiale, insieme col Papa, « *exerceri potest ab Episcopis in orbe terrarum degentibus, dummodo Caput Collegii eos ad actionem collegialem invitet, vel saltem Episcoporum dispersorum unitam actionem adprobet vel libere praecipiat (S), ita ut verus actus collegialis efficiatur* ».

I

Le difficoltà che furono presentate in aula, ed anche nelle nostre discussioni, e che hanno causato tanta perplessità in certi momenti, erano soprattutto due, si riferivano cioè a due questioni: prima di tutto al concetto della collegialità, al senso che si voleva dare a questa solidarietà fra i Vescovi; in secondo luogo alle prove da portare.

Ora, quanto al concetto dico che qui, in questo testo, certamente c'è stata una migliore presentazione e forse una presentazione che a me pare sostanzialmente accettabile. Quanto alle prove rimane qualche cosa veramente ancora molto fluido. Per esempio, mi riferisco a quello che è detto a pag. 21, linea 19, dove è citato Matteo 18, 18, e si dice, in un documento conciliare: « collegio quoque Apostolorum, suo Capiti coniuncto, tributum esse constat (illud ... ligandi ac solvendi munus, quod uni Petro datum est) »; « collegio Apostolorum ». Ora, è certo, dal punto di vista dell'esame scritturistico, che quel testo dia la potestà di legare o di sciogliere al Collegio o ai singoli collective od ai singoli disiunctive? Questo mi pare che dovrebbe essere molto bene esaminato prima di affermare che in forza di quel testo la facoltà di sciogliere, questa potestà di regime, è data a tutto il Collegio come tale. Così, ancora come esempio, qui non è riportato, ma di solito si porta l'argomento del Concilio di Gerusalemme, il I Concilio degli Apostoli. Orbene, si legge in quel testo che si radunarono gli Apostoli e i « seniores ». Anche per i « seniores » dobbiamo dire che si ha un diritto divino di governare la Chiesa? Così anche quando San Paolo saluta la Chiesa di Mileto parla dei « maiores natu », e dice: « vos Spiritus Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei » (*Atti*, 20, 28).

Sono queste considerazioni che mi pare lascino ancora abbastanza dubbia la prova di questo fatto.

Nella storia si citano tanti fatti di interventi collettivi di Vescovi, ma non so se è provato che questi interventi dimostrino un potere di giurisdizione che si esercita e non piuttosto una collaborazione, qualche cosa di diritto ecclesiastico. Sono cose che rimangono ancora per i futuri, per coloro che in futuro dovranno dimostrare queste cose, oltre che per l'autorità del Concilio. Rimane una cosa ancora molto aperta.

Quindi, sotto questo punto di vista, mi pare che ancora lavoro ce ne sia. Penso che (a prescindere dai testi) come punto di riferimento per arrivare ad una dimostrazione di un vero cointeressamento di tutti i Vescovi alla vita della Chiesa potrebbe essere il fatto che tutti i Vescovi partecipano pienamente allo stesso sacerdozio di Cristo al quale è data questa triplice missione di ammaestrare, di santificare e reggere. Anzi,

faccio un passo indietro, riguardo a quella potestà di assolvere, rimettere, ecc., che è una possibilità di santificare che esplicitamente è data a tutti singulariter, infatti ciascuno la esercita in pieno personalmente.

II

Adesso ritorno a quello che stavo dicendo. Questa unica potestà, questo unico sacerdozio di Cristo è partecipato dai Vescovi in modo sommo, quindi, siccome per se stesso tende a tutta la Chiesa, per se stesso anche questa potestà dei Vescovi tende in qualche modo a tutta la Chiesa. Però rimane vero che se questa potestà è data a molti, ci sarà pure il motivo per cui questi molti dovranno esercitarla (anche in forza della istituzione divina) direttamente nel luogo, in questa moltitudine di situazioni, di ambienti, di persone, di luoghi.

Mentre invece colui al quale è data personalmente somma, come il Sommo Pontefice, la esercita in atto e per diritto divino in tutta la Chiesa.

Ma mi pare che se si considera questo punto di riferimento, forse si trova anche il modo di giustificare dal punto di vista teologico questa collegialità dei Vescovi.

Io vorrei fare un altro rilievo. A pag. 24, linea 16, si dice: « *Qua quidem infallibilitate Romanus Pontifex, Collegii Episcoporum Caput vi muneris sui gaudet, quando, ut supremus pastor et doctor, qui fratres suos in fide confirmat, etc.* ».

Ora l'accostamento « *Collegii Episcoporum Caput, vi muneris sui gaudet* » mi pare che sia tutt'altro che opportuno, perchè può far capire che anche in quel caso il Papa agisce in quanto « *Caput Collegii* ». Si potrebbe benissimo ottenere un testo accettabile senza difficoltà se si tolgono quelle tre parole « *Collegii Episcoporum Caput* ». Il testo verrebbe così: « *qua quidem infallibilitate Romanus Pontifex, vi muneris sui gaudet, quando, ut supremus pastor et doctor, qui fratres suos in fide confirmat, etc.* ».

Si avrebbe un testo più semplice, che non darebbe luogo a possibili equivoci.

Sua Eccellenza Mons. Ermenegildo Florit, Arcivescovo di Firenze

Premetto che ci siamo trovati, sia nella Sottocommissione, sia nella Commissione, in difficoltà, anche per ragione di una direttiva giusta che era quella di tener conto dei voti dei Vescovi, i quali per diritto divino hanno fatto gli interventi che hanno creduto di dover fare. A differenza dei voti dell'Episcopato Italiano, i voti collettivi degli altri Episcopati sono stati imponenti, e si doveva tener conto di questi dati, del tenore, del contenuto dei voti ed anche della veste sotto cui si presentavano. Voti di interi Episcopati hanno avuto il loro peso nella scelta degli emendamenti, che si trovano, nel testo presentato, generalmente in caratteri corsivi.

Per esempio alla fine di questo capitolo, dove si parla del Diaconato, non siamo riusciti ad accordarci e quindi ci si appellerà di nuovo all'Assemblea Conciliare. Può darsi che ci si appelli all'Assemblea Conciliare anche per tutto il n. 22, che è il famoso n. 16 del testo precedente « De Collegialitate ». Credo di poter dire (non so se sono prudente nel farlo) che quando ci si trovava divisi su materia delicata, sui punti, ad esempio, rilevati anche dall'Ecc.mo Mons. Compagnone, i nostri Confratelli, specialmente gli stranieri, chiedevano: « fiat suffragatio »; e si faceva la « suffragatio », che dava quell'esito di cui le conseguenze si possono ravvisare nello Schema attuale. Il quale, però, ci tengo a dirlo subito, giustifica un sano ottimismo. Non vedo che vi siano insidie, errori. Certo nessuno aveva intenzione di corrodere o di scalfire il dogma del Primato del Sommo Pontefice. Purtroppo questa materia rivelava di tanto in tanto la nostra povertà di linguaggio, perchè si consumava un'ora o due per trovare un termine o per decidere se lasciar fuori oppure inserire una parola.

Il risultato è quello che hanno sott'occhio. C'è stata della vivacità, talvolta, però sempre anche una cordiale, costante fraternità, soprattutto tra i Vescovi. Qualche volta s'è anche ammonito, sia pure in maniera più o meno diplomatica, che la Ecclesia docens siamo noi e la Ecclesia discens è quella dei Periti.

I

Prendiamo ora il testo, ed incominciamo con il n. 22, a pag. 20. Vi si legge, alla linea 34: « statuyente Domino ». Sì, questa è stata una frase molto contrastata, perchè più o meno vuol dire « iure divino », ma sia i Periti che i Padri sono stati d'accordo nell'affermare che se i testi biblici, seorsum sumpti, non danno una piena certezza di questa realtà teologica, però, considerati anche i testi citati nelle pagine precedenti, e conglobandoli con le testimonianze dei Padri, con gli usi, specialmente liturgici, della Chiesa primitiva, con il famoso testo di Celestino (sul quale è uscito in questi giorni, per opera del Padre Lecuyer una bella indagine — questo Papa adopera spesso i termini « Collegio », « Collegio dei Vescovi ») i Padri della Commissione, anche dopo giuste osservazioni fatte dai Periti, si sono trovati d'accordo nel dire: rimanga « statuyente Domino ». Non è in corsivo perchè, ripeto, appartiene al *textus receptus*. In corsivo è il « ceteri » del « Sanctus Petrus et *ceteri* Apostoli », della stessa linea, aggiunto in base ai voti presentati dai Padri, perchè anche Pietro è Apostolo.

Si continua: « ... unum Collegium apostolicum constituunt, eadem ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi, successores Apostolorum, inter se coniunguntur ». Non si è voluto scendere a precisazioni più rigorose. Non è stato detto se si tratta di un Collegio apostolico in senso prettamente giuridico. Io stesso lo negavo. Si insisteva perchè ci si fermasse piuttosto alla realtà teologica. Comunque, quell'« inter se coniunguntur » significa che c'è un'identità tra l'unione di Pietro con gli Apostoli e quella dei Vescovi col Papa, prescindendo dai carismi individuali che avevano gli Apostoli.

Alle lin. 37 e ss. vi è una lunga aggiunta che comincia: « *Iam perantiquà disciplina, ...* ». Tale aggiunta è stata modificata tre, quattro volte, perchè al principio si voleva che si dicesse che già fin dal primo tempo v'erano tre Vescovi conconsacranti, e si affermava che anche questo fatto adombra la Collegialità. Invece si è preferita una formula più generica. Per mostrare la loro unione, la loro comunione nella fede e nell'amore, la comunanza di appartenenza alla medesima Chiesa, si trovavano insieme più Vescovi, alcune volte tre, altre volte meno, altre più. Perciò si è adottato il testo come sta ora.

II

La finale di esso (pag. 21, linee 4-6), ha quasi l'andatura non di una definizione ma di una dichiarazione formale: « *Membrum corporis Episcopalis aliquis constituitur vi sacramentalis consecrationis et communionis cum Collegii Capite atque membris* ».

Prima si leggeva: « *vi sacramentalis consecrationis et communionis* »; ma siccome si tratta di due cose differenti e tuttavia necessarie ambedue, si è scelto: « ... aliquis constituitur vi sacramentalis (« vi » è causale) consecrationis »; e poi, non « *vi communionis* » ma « *et communionis* » (come mezzo, « *conditio sine qua non* »).

Nel numero precedente (pag. 20, n. 21) si tratta della consacrazione episcopale, della sacramentalità di essa e dell'origine del potere di giurisdizione in virtù della stessa consacrazione. Quando diciamo « potere di giurisdizione » intendiamo sia il magistero che il governo. Ciò è da tener presente per capire il senso pieno del termine « giurisdizione », che implica potestà di magistero e potestà di regime. È ammesso che il potere di giurisdizione deriva dal potere di ordine, cioè dalla consacrazione episcopale, quantunque per prorompere in atto (siccome deve prorompere in atto, su determinati sudditi) è necessaria l'assegnazione dei sudditi, e ciò può venire solo da un potere superiore che è quello del Papa. È bene precisarne fin da ora.

So che per parecchi di loro (ho già parlato con qualcuno) non sta bene l'« *atque membris* » (pag. 21, linea 6). Forse hanno anche ragione. Dirò anzi che io ero uno di quelli che non volevano che si aggiungessero quelle parole. Sarebbe bastato mettere « *cum Collegii Capite* », perchè se sono unito con il Romano Pontefice ineluttabilmente sono unito con tutti i membri dell'Episcopato in comunione con il Papa. Propono che si lasciasse fuori qui, perchè è già detto alla linea 25 della pagina precedente.

III

Altro punto. Qualcuno si formalizza perchè si trova (pag. 21, linea 13) « *una cum Capite* » invece che « *sub et cum Capite* ». Ma se

si considera il contesto, quello che precede e quello che segue, mi sembra fuori dubbio il Primato romano, tanto più che si dice: « et numquam sine hoc Capite », e si prosegue: « subiectum quoque supremæ et plenæ potestatis in universam Ecclesiam existit ».

Leggiamo tutto il brano (pag. 21, linea 7-15). « (F) Collegium autem seu corpus Episcoporum auctoritatem non habet, nisi simul cum Pontifice Romano, successore Petri, ut capite eius intellegatur. Romanus enim (G) Pontifex habet in Ecclesia, vi muneris sui (H), plenam, supremam (I) et universalem potestatem. Ordo autem Episcoporum, qui Collegio Apostolorum in magisterio et regimine pastorali succedit, immo in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum Capite suo Romano Pontifice, et numquam sine hoc capite, subiectum quoque supremæ et plenæ potestatis in universam Ecclesiam existit (L) ».

Qui c'è un punto delicato, e, se credono, vorrei dare un fraterno suggerimento. Non sappiamo se il Santo Padre consiglierà ai Padri di pronunciarsi non sul testo ma su una proposizione che contenga la dottrina del testo. Faccio delle ipotesi, perchè pare che si potrà essere invitati ad esprimere il suffragio su alcuni numeri già discussi dai Padri ed emendati dalla Commissione Teologica, mentre sulla Collegialità può darsi che il Santo Padre voglia che si discuta ancora una volta.

Nel caso che venissimo invitati a precisare il nostro pensiero suggerirei di tener presenti le righe appena lette.

Da « Collegium autem » fino a « intellegatur », nulla da dire.

Da « Romanus enim » fino a « potestatem », c'è da dire che non si è creduto inserire la parola « Vicario » perchè si è deciso di mantenere uno stile biblico. Il « vi muneris sui », suggerito anche da qualche Padre italiano, mi pare che sia la frase più espressiva, perchè significa che il Papa ha una potestà suprema personale, e quindi verticale, in rapporto a Cristo, non principalmente in rapporto al Collegio.

Quanto agli aggettivi che qualificano lo potestà del Sommo Pontefice, c'è chi ha detto che si era lasciata fuori una parola importante:

« immediata ». Ma i Padri hanno osservato, anche tenendo presente quello che precede, che è fuori dubbio che Pietro sia costituito da Cristo immediatamente Capo supremo della Chiesa. E a Pietro succede il Papa. Si poteva ripetere (il sottoscritto anzi si permise di dirlo): inseriamo quello che c'è nel Concilio Vaticano I. Ma la proposta non è stata accettata, perchè già all'inizio del Cap. si fa richiamo esplicito alle definizioni del Vaticano I.

Il punto più delicato, cui accennavo sopra, è quello racchiuso nella frase che comincia con « *Ordo autem* » e termina con « *existit* ».

Si tratta, ripeto, del punto cruciale.

Il Card. Browne ritiene che le parole in questione dovrebbero essere sostituite con queste altre: « *carisma divinitus collatum habet* (il soggetto è sempre il coetus Episcoporum) *quo, Romano Pontifice ad hoc invitante vel in hoc consentiente, subiectum quoque supremae ac plenae potestatis in universam Ecclesiam fiat* » (vel: « *existat* »).

Non ho mai avuto alcun dubbio sulla sincerità dei Vescovi, o dei Periti, nel cercare la migliore maniera per esprimere totalmente la verità. Siccome però siamo tutti limitati, possiamo, specialmente in questo punto, non essere ben riusciti. La proposta del Card. Browne c'invita almeno a pensare.

Si tratta di conciliare ciò che è ormai posto al sicuro dal Concilio Vaticano I, che cioè il Papa, in virtù del suo stesso ufficio, ha potestà piena, suprema, universale, con le parole dello Schema: « *Ordo autem Episcoporum, ... subiectum quoque supremae ac plenae potestatis in universam Ecclesiam existit* ».

Questo modo di esprimersi può insinuare che la potestà suprema e piena risiede nel coetus Episcoporum permanentemente, sia pure, come è ovvio, « una cum Petro, sub Petro, una cum Romano Pontifice, etc. ». Potrebbe insinuare, quindi, che si intenda parlare di un organo che è alla pari col Papa ed in forma permanente, « per modum

habitus ». Il testo potrebbe prestarsi a questa interpretazione. Allora, a tranquillizzarci, si potrebbe subito dire che poco dopo, nello stesso paragrafo, alle righe 32-34, viene affermato che tale potestà suprema del corpus Episcoporum non può esercitarsi senza l'intervento attuale del Papa, che convoca, od almeno approva, od almeno liberamente accetta. Tale elemento, ripeto, può tranquillizzarci.

Ma forse così come è adesso non basta; non basta a salvaguardare l'autorità piena e suprema proclamata per il Sommo Pontefice.

Ecco il modo di esprimersi dello stesso Cardinale Browne. Nel Concilio Ecumenico, al collegio dei Padri competono actu due attribuzioni: quella di avere la potestà suprema e quella dell'esercizio di essa. Invece, secondo il testo criticato, « una cum » ed anche « sub Pontifice Romano », al di fuori dello stesso Concilio Ecumenico, detto collegio avrebbe ancora actu la suprema potestà sulla Chiesa universale benchè non possa passare ad esercitarla se non « actu interveniente Summo Pontifice ».

IV

Si potrebbe qui obiettare: Poco importa che il collegio episcopale « cum et sub Romano Pontifice » abbia la suddetta potestà suprema sulla Chiesa universale, se di fatto non la può esercitare senza l'intervento attuale del Sommo Pontefice. L'osservazione ha del vero ma forse non del tutto, perchè la potestà in questione è potestà attiva, cioè operativa, la cui natura pertanto richiede la sua operazione, il suo atto, che, nel caso nostro, è quello di governare la Chiesa universale.

Se è d'istituzione divina che la Chiesa universale, oltre ad essere sottoposta al potere personale del Romano Pontefice, è sottoposta anche al potere collegiale dell'Episcopato, « cum » (si intende sempre) e « sub ipso », qualcuno potrebbe dedurne che il Sommo Pontefice non può sottrarsi all'obbligo di valersi anche del Collegio Episcopale, oppure di alcuni rappresentanti del medesimo, per governare la Chiesa universale e precisamente non come semplici consiglieri o esecutori (consiglieri i Cardinali, esecutori la Curia) ma in ogni caso di compartecipati, sia pure subordinati, della sua suprema potestà.

Tutto ciò giustifica una certa perplessità. Non è che si debba pensare alla « cogubernatio », ma il testo potrebbe insinuare qualche dubbio. La celebre forma: « avere il potere di governare collegialmente la Chiesa sub et cum Romano Pontifice » può avere più sensi. I Cardinali di curia governano in certo modo la Chiesa universale, con e sotto 'il Romano Pontefice, ma come suoi consiglieri, e così la Curia, ma come esecutrice delle disposizioni del Papa. Qui invece qualcuno potrebbe pensare che si tratti di Vescovi che governano « cum et sub Romano Pontifice » come compartecipanti della sua autorità e potestà. Il potere permanentemente in atto di governare la Chiesa universale, sub et cum Romano Pontifice, ma con permanente compartecipazione alla suprema autorità, non può concepirsi senza una certa diminutio della pienezza di potestà divinamente concessa al Papa. Diversa è invece la cosa quando Egli liberamente (lo ha fatto capire — parlando ai curiali — e lo ricordai anch'io in un voto, come altri Padri, all'apertura della Seconda Sessione), quando Egli volesse liberamente convocare l'Episcopato in Concilio Ecumenico, o anche fuori del Concilio, a deliberare e a decidere un insieme di cose concernenti il governo della Chiesa.

In questo caso si tratterebbe di Commissione o di Congregazione suprema, la quale non solo « in ordine agendi » ma anche « in ordine existendi » dipenderebbe dal Sovrano Pontefice. Questo ho piacere che venga sottolineato. Perciò mi sono permesso di invitare a riflettere sul testo del Cardinale Browne. Ma mi permetto anche di aggiungere che l'emendamento proposto da detto Cardinale rimette in causa, almeno indirettamente, sia la sacramentalità dell'Episcopato, alla quale è riconosciuto l'effetto di conferire « munera quoque docendi et regendi » (p. 20, linea 24), sia l'affermazione secondo la quale « Membrum Corporis episcopalis aliquis constituitur vi sacramentalis consecrationis et communionis cum Collegii Capite atque membris » (p. 21, linea 4-6).

Per queste ragioni, sembra che un emendamento del genere difficilmente possa essere accettato.

Un'eventuale votazione « placet iuxta modum » dovrebbe dunque mirare non tanto a negare che il Collegio episcopale « subiectum plenae et supremae potestatis existit » quanto piuttosto a mettere chiaramente

al sicuro che il Sommo Pontefice nell'esercizio della sua suprema, piena e universale potestà personale in nessun modo è « ceteris Collegii membris devinctus ».

* * *

L'Em.mo PRESIDENTE ringrazia Sua Eccellenza Mons. Florit e ricorda come sia necessario che tutta la discussione fatta e da farsi su questo capitolo rimanga segreta.

Dà poi la parola a Sua Eccellenza Mons. Carli.

5

Sua Eccellenza Mons. Luigi Carli, Vescovo di Segni

Avrei alcune difficoltà, come al solito, precisamente sulla Collegialità. Vorranno perdonare se la parte di avvocato del diavolo anche questa volta me la prendo io.

I

Prima dello « statuento Domino » (n. 22, linea 34) c'è la lettera (A). Questa e le altre lettere maiuscole dovrebbero significare il riferimento alle giustificazioni delle varianti, oppure alle giustificazioni del mantenimento di una lezione. Ho potuto avere la giustificazione (A) del n. 22. Essa dice: « Omittuntur verba « in Evangelio » (*come era nella prima lezione*) utpote grammaticaliter male disposita (*ed è vero*) necnon inutilia, cum probatio biblica iam supponi debeat », e si rimanda al n. 12 dello Schema precedente che corrisponde al n. 19 dell'attuale. Questo rimando vorrebbe dunque dire che per lo « statuento Domino » la dimostrazione biblica l'abbiamo già al n. 19. Ora, leggendo questo numero, mi permetto di dubitare se effettivamente sia data una valida prova biblica dell'affermazione « statuento Domino ».

Al n. 19 la linea 25 dice: « quos Apostolos *ad modum collegii* instituit ». Nella prima redazione si leggeva « ad instar ». Mi pare che abbiamo un pochettino calcato dicendo « ad modum », perchè « ad

instar » già diceva una certa relatività della formula, una approssimazione, invece « ad modum » è un po' più forte, secondo il mio punto di vista.

Mi domando: Qual'è il « modus collegii »? Quando diciamo, in re sacramentali, « ad modum substantiae », il « modus substantiae », il « modus essendi substantiae », lo applichiamo al modo della reale presenza nell'Eucarestia. Così che uno che legge può chiedersi: Qual'è il « modus essendi collegii »?

Poichè lo dobbiamo vedere verificato « statuate Domino » nel numero dei dodici. Io ho l'impressione di non vederlo, di non veder realizzato il « modus collegii » nel n. 72 dei discepoli, come non lo vedo nel numero 7 dei Diaconi. Si tratta di collegialità solo perchè è indicato il numero? Anche i testi qui addotti mi lasciano sempre perplesso, come prima. Vorrei una vera giustificazione di quello « statuate Domino », perchè per me è una frase forte. Uno « statutum Domini » lo devo veder chiaro, anche perchè, se c'è stato tale « statutum Domini », lo si deve veder realizzato in tutta la vita della Chiesa, essendo uno Statuto che ne tocca il fondamento (come è stato detto nel Concilio diverse volte), un elemento cioè costituzionale della Chiesa. Quindi si impone il problema: Se si parla di una riscoperta della collegialità, mi domando se un elemento costitutivo (« statuate Domino ») può essere stato riscoperto dopo venti secoli. È un problema grave, che implica altri dogmi. Domando scusa ai miei confratelli se ancora non vedo questa cosa.

II

Al n. 19 (pag. 19, linea 8) noto con piacere che è stata omessa la frase « fundavit super Apostolos ». Ricorderanno la discussione in aula. Tuttavia è stato messo un equivalente: « ... *quam Dominus in Apostolis condidit et supra beatum Petrum, eorum principem, aedificavit* ». Vi sono dunque ora due cose: la « conditio in Apostolis » e la « aedificatio supra Petrum ». Non so spiegarmi la presenza di quel « *quam Dominus in Apostolis condidit* ». Che significato gli si vuol dare? È una cosa che precede la « aedificatio », questo « *condidit in Apostolis* », che viene nominato al primo posto, mentre al secondo posto sta « aedi-

ficavit »? Viene prima il « condere » e poi l'edificare? E che valore ha « condere in Apostolis »? che cosa vuol dire « in Apostolis condidit »? Anche qui rimango in dubbio.

III

Al n. 20, righe 34-35: « sicut autem permanet munus a Domino singulariter Petro ut primo Apostolorum concessum ... ». L'inciso « ut primo Apostolorum » non mi piace, perchè, preso reduplicative, ritorna la questione se il Primato viene concesso « ut primo Apostolorum », quindi con relazione al collegio. Cioè, sarebbe stato dato il Primato a Pietro *perchè* era il primo? mentre invece a me pare che la prospettiva sia diversa. Risultò primo perchè gli fu dato il Primato; la sua preminenza è il frutto del « munus singulariter concessum », il frutto, non la causa.

Questo ribadire sempre, qui « ut primo Apostolorum », poi, in altre pagine, « capite Apostolorum », questa reduplicatio è un po' troppo insistente perchè mi lasci tranquillo. Sarò troppo pedante, lo riconosco, ma è una esigenza di chiarezza. Se abbiamo la possibilità di togliere dei dubbi in fase di formazione del decreto, perchè non li togliamo? I posteri ci saranno riconoscenti, se toglieremo tutti i dubbi possibili, sapendo appunto che c'è una teoria che vuole riconoscere tutto il Primato di Pietro proprio in quanto esso ha relazione al Collegio, e si esaurirebbe lì, in questo primato collegiale. E se c'è una teoria in corso, usare frasi che potrebbero avallare tale teoria non è lecito, una maggiore chiarezza è necessaria.

IV

Ritorno ora sulla frase già accennata da Sua Eccellenza Mons. Florit: « ... cum Collegii Capite atque membris ». Sua Eccellenza ha spiegato come si tratti quasi di un pleonasma.

Nella primitiva redazione veniva prima « cum membris », poi « atque cum Capite », adesso si è messo al secondo posto « cum membris ». Mi domando: La frase « vi sacramentalis consecrationis et communitio-

ne », esprime due elementi ugualmente formali o no? Cioè, formaliter, la constitutio in membrum corporis deriva da tutte e due formaliter, oppure dall'uno elemento in modo diverso che dall'altro? Ricordo un articolo di un teologo tedesco, il quale dimostra che l'essere membro del collegio « formaliter » deriva solamente dalla « communio cum Petro ». Elemento prerequisite è, naturalmente, la consacrazione perchè, per arrivare a far parte del collegio episcopale, bisogna essere Vescovi. Quindi la consecratio non sarebbe un elemento formale, tanto è vero (dice) che anche gli scismatici hanno la consacrazione, eppure non sono membri del collegio perchè mancano della communio. È la communio che, formaliter, conferisce l'essere membro del collegio. L'altro elemento, la consacrazione, sarebbe un elemento prerequisite. Non vedo poi la ragione dell'aggiunta di « atque membris ». Formalmente la communio *cum Capite* è quella che dà la communio cum membris. Può darsi che ad un dato momento uno dica: esigo come elemento formale della partecipazione al corpo episcopale anche la communio cum membris. Ma, allora, un Sant'Atanasio che, scomunicato da tutti Vescovi dell'Oriente, scappa in occidente ad assicurarsi la communio con il Papa e poi torna, era a posto, sì o no? Benchè avesse la maggioranza dei Vescovi contro di lui, era a posto perchè, come dice il Concilio Vaticano I, basta la communio cum Petro: « ita ut custodita cum Romano Pontifice tam communionis, quam eiusdem fidei professionis unitate, Ecclesia Christi sit unus grex sub uno Summo Pastore » (Constitutio dogmatica I De Ecclesia Christi, caput III. De vi et ratione Primatus Romani Pontificis). Quindi, una volta avuta la communio cum Petro, *virtualiter* la si ha con tutta la Chiesa. Non vedo la necessità di specificare di più, perchè allora si dovrebbe chiedere: Con tutti? Con quanti membri? ecc. Dunque l'« atque membris » è un elemento fondamentale oppure è semplicemente un complemento? Pongo il mio dubbio.

V

Vengo ora a quella indicata come « formula Browne ». Certamente anche a me piace più dell'altra, perchè toglie ogni equivocazione, specialmente toglie la grandissima difficoltà d'immaginare questo collegio come *permanenter* in possesso di una autorità, o meglio di una potestà che reclama per forza di venire all'atto, altrimenti non si concepisce,

nell'ordinaria Provvidenza, come mai si dia una giurisdizione che, ex sese, all'atto non dovrebbe mai venire. Se il Papa non chiama, rimarrebbe per sempre inutilizzata e inutilizzabile. La formula Browne, invece, dice che di fatto il corpo episcopale, *quando viene chiamato*, viene costituito (= fit) soggetto della piena e suprema potestà.

Avrei ancora un dubbio circa il « plenae » (sempre alla pagina 21, linea 14): « subiectum quoque supremae ac plenae ... ». Non vale citare il Codice, perchè il Codice (can. 228), parlando del Concilio, dice semplicemente « supremae potestatis » e non « plenae ». Mi pare che si dovrebbe fare una distinzione. Quando si è di fronte al problema o al fenomeno « infallibilità », quel « plenae » è superfluo, perchè l'infalibilità « *non suscipit minus aut maius* »: l'infalibilità o c'è o non c'è. Invece nella giurisdizione si possono avere vari gradi.

Ora è naturale che il Concilio, in materia di fede, cioè quando esercita il magistero infallibile, abbia l'infalibilità, che è suprema e basta. Non c'è bisogno che si dica « piena », perchè non c'è una infalibilità « semipiena ». Quando invece siamo di fronte all'altro fenomeno, che si esprime con un atto di volontà, la *iurisdictio*, un atto volontario che dipende da noi porre o non porre, porlo così o porlo in un'altra maniera, allora la giurisdizione, se non coinvolge una ragione di infalibilità non è detto che sia infallibile. Siamo in agilibilibus, si tratterà di prudenza o meno, comunque lì c'è un imperio della volontà, nel quale vi può essere il più e il meno. Orbene, qui affermiamo che il Papa ha la potestà piena e suprema e che ugualmente piena e suprema la possiede il collegio. Il problema che mi pongo è questo: come si possono concepire due soggetti che l'abbiano aequaliter plena? È veramente piena quella del Concilio quando delibera in materia di giurisdizione, o si tratta di una giurisdizione *comunicata*? L'infalibilità non è comunicabile e si esprime attraverso due vie: il Papa solo ed i Vescovi col Papa, cioè il collegio. Ma la giurisdizione agisce diversamente. È pienamente accettabile che il Concilio sia soggetto di giurisdizione « plena », almeno nello stesso senso con cui si afferma « plena » quella del Sommo Pontefice?

Il magistero, in quanto è imposizione ai fedeli del credere, è un atto di giurisdizione, ma in quanto è semplice attestazione autentica,

giudizio della mente (e questa è la verità), ancora non la impone. Vi sono teologi che pongono il problema distinguendo i due aspetti: l'atto del magistero in quanto è imposizione a credere (e allora è atto di giurisdizione e questa sarebbe comunicata al Concilio dal Papa), ed in quanto è semplice attestazione della verità (e allora è un atto dell'intelletto e sarebbe del Concilio in quanto tale).

* * *

Em.mo Card. RUFFINI. Questa è una sottigliezza, perchè il Concilio, cui presiede il Papa, non ha limitazione di poteri. C'è il Papa Caput, e quindi tanto nella fede che nella giurisdizione non mi pare che si possano fare differenze. Anche il Concilio è chiamato a legiferare in fatto di disciplina, e il Papa può dire: Non trattate di questo argomento. Ma quando il Concilio è investito del potere, essendo capo il Papa, mi pare che non ci sia possibilità di diminuzione. Le altre osservazioni mi paiono molto sagge, molto sapienti. Questa forse è una sottigliezza.

* * *

Sua Eccellenza Mons. CARLI. È vero: il Sommo Pontefice può abrogare tutti i decreti disciplinari di tutti i Concili, ma quando si è di fronte a una definizione dottrinale non la può toccare neanche lui.

* * *

Sua Eminenza il Card. RUFFINI. È vero. Ma può, per esempio, dire: Di questa questione non si parli. Quando il Papa, per esempio, affida al Concilio la trattazione di certi argomenti (poichè il piano dei lavori lo approva lui) è segno che concede tutti i poteri relativi. Tanto più che senza la sua approvazione il Concilio non ha nessun valore. Quindi mi sembrerebbe necessario non unire le osservazioni molto serie con qualche sottigliezza. Abbiamo imparato nella scuola che è difettosa l'argomentazione quando ad argomenti forti se ne aggiunge qualcuno che vale poco.

* * *

Sua Eccellenza Mons. CARLI. Avrei altre osservazioni da fare, ma non voglio abusare del Vostro tempo.

Sua Eccellenza Mons. Antonio Poma, Vescovo di Mantova

Non posso aggiungere molte cose a quanto è stato detto dalle Loro Eccellenze Mons. Florit e Mons. Spanedda. Sono arrivato ultimo in Commissione e mi trovo in condizione diversa da chi ha potuto seguire lo sviluppo degli argomenti fin dall'inizio.

Mi limito a qualche impressione e ad alcuni rilievi che, riguardando i lavori della Commissione, meritano il dovuto riserbo.

I

Posso dire di aver trovato, nell'ambiente, uno spirito di vera comprensione, di intensa operosità e di fattiva collaborazione. Ciò non significa identità di vedute su ogni argomento. I punti di vista e molte opinioni sono diverse. E ciò, talvolta, presenta notevoli difficoltà che non devono essere minimizzate. Ma la comunione di carità, unita alla libera espressione delle proprie idee e a una vera intenzione di servire la Chiesa, ha già portato frutti molto concreti, preparando un consenso su alcuni punti fondamentali.

II

Accenno solo all'argomento centrale e più difficile del Cap. III: « De constitutione hierarchica Ecclesiae »:

1. Si è avuta una convergenza di voti, che supera ogni previsione, sulla Sacramentalità dell'Episcopato e sulla Collegialità dell'Episcopato.

2. Si è bene raggiunta la maggioranza richiesta (due terzi) circa gli *effetti* del Sacramento nella Consacrazione episcopale: « Cum munere sanctificandi, munera quoque docendi et regendi » ... « in comunione cum Collegii Capite et membris ».

3. Non si è raggiunta la maggioranza dei due terzi circa la questione del celibato dei Diaconi, nell'eventualità di una probabile restaurazione come grado permanente della Gerarchia.

In ogni caso, e per qualsiasi decisione che riguardi le particolari condizioni dei singoli territori, è prevista la decisione o almeno l'approvazione del Romano Pontefice.

4. Ciò non significa che, anche per le parti già approvate in Commissione, e specialmente nei particolari e nella precisa formulazione, si escluda la speranza di ritocchi e di miglioramenti. È evidente che tutto sarà ancora sottoposto al voto dei Padri Conciliari e alle decisioni del Romano Pontefice.

III

Merita un ulteriore chiarimento *il concetto di Collegialità episcopale*: « De Collegio Episcoporum eiusque Capite ».

È una delle grandi idee che il Concilio intende precisare e lanciare nel mondo. E sarà certo fecondissima di riflessi spirituali per tutta la Chiesa.

Per volere di Cristo e in virtù della Consacrazione, i Vescovi sono costituiti in una comunione spirituale tra di loro e con il Vicario di Cristo. Questa comunità non ha solo un valore caritativo, ma di solidarietà operante e di effettiva collaborazione e di vera corresponsabilità nei riguardi della Chiesa universale.

Ci si chiede inoltre se tale comunità episcopale, sempre per volere di Cristo e in comunione con il Romano Pontefice, sia soggetto di potere supremo e universale su tutta la Chiesa. Questo è il punto centrale che non poteva dispensare Padri e Periti da una indagine più approfondita e da una conseguente discussione.

1. Ognuno ricorda la prima difficoltà incontrata sul termine stesso di « *Collegio* ». Si è superata assimilando il vocabolo agli altri, pure usati, nella Tradizione della Chiesa: « *Coetus* », « *Corpus* », « *Ordo* ».

Più che il nome, importa la sostanza, che con tali vocaboli si esprime e si intende significare. E questo viene ulteriormente precisato, non dal termine, ma alla luce della Rivelazione che illumina la vita della Chiesa.

2. Non è difficile ammettere nella storia della Chiesa l'esercizio di autorità suprema e universale da parte del Collegio Episcopale in comunione con il Romano Pontefice (Si pensi al Concilio Ecumenico; cfr. can. 228, § 1 C.I.C.).

Ma il problema è di precisare se sia « statuyente Domino », cioè « iure divino ».

In quanto ai testi biblici è bene ricordare che essi devono essere interpretati nella luce della Tradizione e della prassi della Chiesa.

Cristo ha inviato il Collegio Apostolico a tutte le genti, intendendo stabilire una missione *perenne e universale*, corredata dei necessari poteri (Mt. 28, 16 ss.). Tale missione, in quanto *perenne*, non può applicarsi al solo Collegio Apostolico, ma anche ai Successori. In quanto *universale*, non può applicarsi a ogni Vescovo, considerato individualmente, ma a tutti in quanto Collegio.

Non è questa, però, la circostanza che permetta di entrare nei particolari della documentazione che riguarda la Scrittura e la Tradizione. Limitiamoci al fatto del Concilio Ecumenico.

Se il Collegio Episcopale esercita talvolta il potere supremo su tutta la Chiesa (compreso il magistero infallibile), ciò si deve far risalire senz'altro alla divina istituzione. Altrimenti si verrebbe a determinare una mutazione sostanziale nella vita della Chiesa. Bisognerebbe supporre che, indipendentemente dalla volontà di Cristo, alcuni Pontefici abbiano comunicato al Corpo Episcopale poteri e prerogative (infallibilità compresa) che sarebbero esclusivi della Sede primaziale.

* * *

Sua Eminenza il Card. RUFFINI. Non è che il Papa dia l'infallibilità. Il Concilio è una grande grazia di Dio, come il Santo Padre ha avuto la bontà di affermare nella sua Allocuzione. Si ascolta il parere di tutti,

si possono avere anche consensi generali benchè ciò non sia necessario, ma non è che l'Episcopato raccolto in Concilio abbia un'infallibilità distinta da quella del Papa. È la medesima infallibilità. Tanto è vero che il Papa potrebbe stare per un'opinione diversa da quella di tutti i Padri del Concilio, come è avvenuto con il Papa Stefano nella questione « De rebaptizandis ». Egli aveva i Vescovi contro e definì la questione per conto suo, ed ebbe ragione lui, senza il consenso degli altri, anzi in discordia con gli altri. Quindi non è che il Collegio dei Vescovi abbia una infallibilità per conto proprio. È l'infalibilità del Papa che si estende, in qualche maniera, cioè che fa proprie (se crede) le risoluzioni dei Padri raccolti in Concilio. È questa la mia umile opinione.

* * *

Sua Eccellenza Mons. POMA. Mi sembra di comprendere il pensiero di Sua Eminenza. Certo, nell'esercizio del potere collegiale non è da separarsi il magistero infallibile dei Vescovi dal magistero infallibile del Papa. È infatti un atto collegiale e come tale non ha valore se non vi accede il Romano Pontefice.

Ma non credo trattarsi di una *estensione* dell'infalibilità pontificia. In tal caso verrebbe *comunicata* dal Romano Pontefice al Collegio Episcopale. Ma il Pontefice non può *comunicare* o *estendere* le prerogative primaziali. E d'altra parte bisogna pur ammettere che è il Collegio (e non solo il Papa) che in tali casi esercita il potere supremo e universale (cfr. can. 228, § 1 C.I.C.). Quindi, per dare una spiegazione, bisogna appellarsi alla divina istituzione.

Nella prospettata ipotesi che il pensiero del Papa sia diverso o contrario a quello dei Vescovi, prevale senza dubbio quello del Papa. Allora, però, non si tratta di atto collegiale, ma primaziale. Quando invece avviene la decisione collegiale (Papa e Vescovi), il Collegio come tale è identico soggetto di potere supremo e universale.

* * *

Sua Eminenza il Card. RUFFINI. Sì, però Lei sa, Eccellenza, che tutte queste definizioni e risoluzioni non valevano nulla, perchè, se fos-

sero stati soggetti di infallibilità, il Papa poteva fermarsi. Invece no, approvava o non approvava. E di fatto alle volte distingueva. Anche la storia ci mostra il Papa soggetto unico di infallibilità, unico in questo senso, che non ci sono due infallibilità, ma una infallibilità unica.

* * *

Sua Eccellenza Mons. POMA. Senz'altro si deve dire che l'infallibilità è unica nella Chiesa. Anche l'infallibilità personale del Romano Pontefice viene chiamata dal Concilio Vaticano I « infallibilità della Chiesa » (D. 1839). Questa prerogativa infallibile ha però una duplice espressione: personale (Papa) e collegiale (Vescovi con il Papa).

Anche coloro che ritengono un duplice soggetto (Papa e Collegio Episcopale), insistono sulla distinzione inadeguata, perchè il Collegio Episcopale include il Papa.

* * *

Sua Eccellenza Mons. COMPAGNONE. Domando scusa per questo mio intervento, ma v'è una difficoltà che non è mai stata considerata abbastanza. La maggioranza di un Concilio Ecumenico può essere data da non Vescovi. Ci può essere un numero elevato di non Vescovi che in esso ha gli stessi diritti dei Vescovi. Si tratta dei Superiori degli Ordini Religiosi, degli Abati, ecc. Come si spiega questo anche per il problema dell'infallibilità? Niente altro che questo volevo domandare.

* * *

Sua Eccellenza Mons. POMA. Sta al Papa precisare l'ordine in cui il Concilio deve svolgersi e stabilire quando i Vescovi presenti e votanti esprimano l'universalità dell'Episcopato (Si pensi ad alcuni Concili Ecumenici numericamente scarsi). Se il numero dei Vescovi non fosse dal Papa considerato sufficiente a tale rappresentanza, e la maggioranza da Lui stabilita non coincidesse con il suo pensiero (caso estremo), vi è sempre la possibilità dell'esercizio del Primato. In tal caso non si verifica l'atto conciliare, perchè non sarebbe collegiale.

Qualcuno, mi pare, ha richiamato giustamente l'attenzione sulla gerarchia del Collegio Episcopale « cum Petro et sub Petro ».

* * *

Sua Eminenza il Card. RUFFINI. Il « cum Petro » potrebbe essere ambiguo se non si lascia il « sub Petro », perchè il Papa verrebbe ad essere « primus inter pares ». Il « sub » specifica che il Papa non è soltanto il Presidente, è il capo infallibile cui Nostro Signore ha dato l'infallibilità personale. Questo è per noi.

* * *

Sua Eccellenza Mons. POMA. Certo, la preminenza del Papa non è solo fuori Concilio ma anche nell'ambito del Concilio.

Si deve dire che tutti i Vescovi, come tutti i Sacerdoti e tutti i Fedeli, sono « cum Petro et sub Petro ». Anche nel Concilio, i singoli Vescovi e tutti, anche se insieme riuniti, sono « cum Petro et sub Petro » (Si pensi a una Congregazione Generale del Concilio).

Non mi sembra però logica l'espressione « sub Petro » quando viene applicata al Collegio Episcopale, perchè il Collegio, come tale, già contiene Pietro, il quale, ben s'intende, è elemento essenziale e preminente nel Collegio stesso, in quanto Pietro.

A tale modo di esprimersi mi sembra intonata la formulazione della promulgazione dei due primi documenti conciliari (L'approvazione viene data dal Papa in forza del potere apostolico ... « una cum venerabilibus Patribus »). Credo che questa espressione sia molto felice per togliere, anche solo psicologicamente, l'errata idea che Pietro sia « extra Collegium ».

IV

Mi permetto ora di aggiungere un rilievo sulle difficoltà psicologiche in ordine alla Collegialità episcopale. Sappiamo infatti che la psi-

cologia ha un grande influsso anche nell'ambito della Teologia e della vita della Chiesa.

Pensiamo oggi, non senza meraviglia, a certe dispute dei tempi passati che non trovavano soluzione. Ordini religiosi schierati l'uno contro l'altro in pro e contro una determinata dottrina. Questi schieramenti collettivi dimostrano che, oltre la forza intellettuale degli argomenti, non mancavano influssi di carattere psicologico. Oggi naturalmente molte condizioni sono mutate, ma la psicologia ha sempre un grande peso.

Se dovessimo trattare, separatamente, o del Primato del Papa o della Collegialità episcopale, troveremmo maggiore facilità. In questo caso non si tratta solo di affermare la Collegialità, ma di affermarla senza diminuire od offuscare il Primato del Romano Pontefice, o anche solo limitare il suo libero esercizio. E in un tempo in cui sul Primato del Romano Pontefice non vi è mai stato nella Chiesa un consenso più universale.

A questo riguardo il Concilio Vaticano II segna un momento storico di altissimo valore. Le difficoltà di espressione su questo argomento provengono da diversi punti di vista, ma soprattutto dal fatto che si tratta della Chiesa, cioè di una realtà che intreccia l'umano e il divino, il naturale e il soprannaturale. Si tratta di un organismo che riguarda il Regno di Dio.

Ora, nei misteri, sia pure con sfumature diverse, si affermano due elementi certi dalla Rivelazione (in questo caso: Primato e Collegialità episcopale); ma la loro compossibilità non è evidente. Ciò avviene anzitutto nel mistero trinitario (una natura - tre Persone), nel mistero cristologico (una Persona - due nature), nel mistero mariologico (verginità - maternità), nel mistero antropologico (grazia e libertà). Si potrebbe continuare.

In tutti questi casi non è opportuno parlare di priorità ontologica, ma è necessario stabilire il fatto, cioè gli elementi rivelati. E poi rimuovere l'assurdo. L'assurdo si verifica quando l'affermazione di un elemento danneggia l'esistenza dell'altro.

Ora, nella nostra questione, l'affermazione della Collegialità, se è bene compresa, non danneggia il Primato e il suo esercizio. Qui anzitutto non v'è pericolo di Conciliarismo, perchè non si tratta del confronto tra Papa e Vescovi, ma tra il Primato del Romano Pontefice e il Collegio Episcopale. E il concetto, l'esistenza del Collegio Episcopale include la presenza del Papa e la comunione con Lui.

Alcuni pensano che qualora fosse dichiarata « iure divino » la Collegialità episcopale, il Papa non potrebbe esimersi dal chiamare i Vescovi ad atti collegiali. Questo è vero, ma tale intervento è da farsi « tempore opportuno », « in utilitatem Ecclesiae ». Il giudizio è del Romano Pontefice e i modi di esercizio vengono da Lui determinati. Ciò deve essere espresso nella maniera più evidente. Può darsi che dai Vescovi sia avanzato talvolta qualche desiderio, ma occorrerà sempre l'approvazione del Papa.

Non sarebbe meraviglia che tale esercizio, in avvenire, potesse avere nuovi sviluppi, come del resto altri periodi storici del passato hanno suggerito, secondo la diversità delle esigenze. Ciò entra nella specialissima Provvidenza di Dio nei riguardi della sua Chiesa. Anzi preme affermare che la regolazione di un simile sviluppo deve avere la decisione o almeno l'approvazione del Sommo Pontefice.

Personalmente sono incline a ritenere che la Collegialità episcopale debba essere riconosciuta nella sua abituale esistenza, anche se l'esercizio sia temporaneo o intermittente secondo le decisioni del Papa. Tale intervento pontificio non è infatti causativo dell'esistenza, ma riguarda solo *l'esercizio* del potere collegiale. Questo potere appartiene al disegno costitutivo voluto da Cristo per la salvezza del mondo.

* * *

Sua Eminenza il Card. RUFFINI. Ringrazia Sua Eccellenza Mons. Poma per la sua esposizione e per le chiarificazioni offerte, e prega il Rev.mo P. Lio, O.F.M., che ha partecipato alle riunioni della Commissione teologica in qualità di Perito, di prendere la parola.

Rev.mo P. Ermenegildo Lio, O.F.M., Perito Conciliare

Eminenze, Eccellenze Reverendissime,

I. INTRODUZIONE

Ho l'onore di parlare un'altra volta a questa elettissima assemblea dei nostri pastori e dei nostri maestri. La prima volta ricordo di aver detto, che i Padri certamente non si lasceranno influenzare oltre misura dai periti, appunto perchè alla fine i Padri sono iudices et magistri peritorum. Perciò intendo parlare come discepolo ai Maestri; per chiedere chiarificazione su alcune difficoltà, che il testo conciliare « De Ecclesia » in qualche punto ancora offre alla mia povera mente. Ho studiato e ponderato le presenti difficoltà, anche alla luce degli atti originali del presente concilio e del Concilio Vaticano I. Mi riferirò solo al n. 22 della presente Cost. « De Ecclesia », al capo III; e secondo il testo che *attualmente* le loro Eminenze ed Eccellenze Rev.me hanno tra le mani. Per gli altri numeri non ho fatto studi particolari e perciò mi astengo dal fare osservazioni. Ma credo che bisognerebbe esaminare anche gli altri numeri.

Credo utile in primo luogo riportare per intero il testo del numero 22 nella sua redazione *attuale*; perchè non è escluso che in seguito i Padri per la futura Sessione possano ricevere un testo non identico ma *emendato* ulteriormente, per cui alcune osservazioni qui fatte sulla redazione *attuale* potranno essere soddisfatte dalla nuova redazione:

« 22 (olim n. 16). [*De Collegio Episcoporum eiusque Capite*]. Sicut (A), statuente Domino, sanctus Petrus et *ceteri* (B) Apostoli unum Collegium apostolicum constituunt, eadem ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi, successores Apostolorum, inter se coniunguntur. *Iam perantiqua disciplina, qua Episcopi in universo orbe constituti ad invicem et cum Romano Episcopo communicabant in vinculo*

unitatis, caritatis et pacis (1), *itemque concilia celebrata* (2), *per quae et altiora quaeque in commune statuerentur* (3), *sententia multorum consilio ponderata* (4), *ordinis episcopalis indolem et rationem collegialem significant* (C); *quam etiam innuit ipse usus, antiquitus inductus, plures advocandi Episcopos qui in novo electo ad summi sacerdotii ministerium elevando partem haberent* (D). *Membrum Corporis episcopalis aliquis constituitur vi sacramentalis consecrationis et communionis cum Collegii Capite atque membrīs* (E).

(F) Collegium autem seu corpus Episcoporum auctoritatem non habet, nisi simul cum Pontifice Romano, successore Petri, ut capite eius intellegatur. Romanus enim (G) Pontifex habet in Ecclesia, *vi muneris sui* (H), plenam, *supremam* (I) et universalem potestatem. Ordo autem Episcoporum, qui collegio Apostolorum in magisterio et regimine pastoralis succedit, immo in quo corpus apostolicum continuo perseverat, *una cum* Capite suo Romano Pontifice, et numquam sine hoc capite, subiectum *quoque* *supremae ac plenae potestatis in universam Ecclesiam existit* (L.) Dominus enim *Simonem* ut *petram et clavigerum* (M) Ecclesiae posuit (cf. Mt. 16, 18-19), eumque Pastorem totius sui gregis constituit (cf. Io. 21, 15 ss.); *illud autem ligandi ac solvendi munus, quod uni Petro datum est* (Mt. 16, 19), *collegio quoque Apostolorum, suo Capiti coniuncto, tributum esse constat* (Mt. 18, 18) (N). Collegium hoc *quatenus* ex multis compositum varietatem et *universalitatem* Populi Dei, *quatenus* vero sub uno capite collectum unitatem gregis Christi *exprimit* (O). In *ipso* (P), Episcopi, primatum et principatum Capituli sui fideliter servant, (Q) propria potestate in bonum fidelium suorum, immo totius Ecclesiae funguntur, Spiritu Sancto organicam structuram eiusque concordiam continenter roborante. Suprema in universam Ecclesiam potestas, qua istud Collegium pollet, sollemni (R) modo in Concilio Oecumenico exercetur. Romani Pontificis praerogativa est Concilia Oecumenica convocare, iisdem praesidere et eadem confirmare; nec Concilium Oecumenicum umquam datur, quod a successore Petri non sit ut tale confirmatum vel saltem receptum. Eadem potestas collegialis una cum Papa exerceri potest ab Episcopis in orbe terrarum degentibus, dummodo Caput collegii eos ad actionem collegialem invitet, vel saltem Episcoporum dispersorum unitam actionem approbet vel libere recipiat (S), ita ut verus actus collegialis efficiatur ».

II. PRIME RIFLESSIONI

Appare che il presente numero 22 è di importanza fondamentale, perchè tratta appunto del delicato tema della potestà collegiale sulla Chiesa universale: « *De Collegio Episcoporum eiusque Capite* », come si desume da tutto il testo e contesto. Come discente, dopo aver studiato il numero in tutte le sue affermazioni, mi sono domandato: vuole questo testo del numero 22 stabilire qualche cosa di nuovo o vuole ripetere, ma con determinazione conciliare, qualche cosa, che dottrinalmente abbiamo già sempre saputo anche dai nostri manuali di teologia? C'è in altre parole una prova scritturistica, una tradizione di magistero e di scuola teologica ben *chiara e probativa* su questa collegialità nel modo, ossia nell'estensione e nei limiti, con cui viene proposta nel presente testo conciliare?

Tale testo in verità procede per gradazioni: prima un'affermazione generica « statuyente Domino ... »; poi più giù si parla di potestà piena suprema su tutta la Chiesa, che *esisterebbe* sempre nel Collegio, anche se il suo *esercizio* dipende dal Capo. Bisogna qui riconoscere, che la Commissione teologica, come si dice anche espressamente, mai ha concepito un Collegio senza il Capo, il Romano Pontefice; ma sempre con il Romano Pontefice. Quest'ultimo principio è chiarissimo nel testo. Ma quanto alla prima affermazione (che cioè *esiste*, e per quanto comprendo, *per diritto divino*, un collegio con poteri pieni e supremi su tutta la Chiesa, permanentemente come si deve dedurre, perchè solo l'*esercizio* è messo in dipendenza dal Papa) quanto a questo principio, dico, che balza gradatamente da tutto il testo, trovo delle difficoltà.

III. UNA DIFFICOLTÀ GENERICA

Quando si parla di poteri pieni e supremi su tutta la Chiesa, sia nel Papa da solo che nel Collegio (Papa e Vescovi) v'è proprio coincidenza di estensione? In altre parole domando: il collegio, concepito

sempre insieme con il Papa, può fare tutto quello, che il Papa può fare da solo, così che vi sia perfetta adeguazione tra il potere *pieno* del Papa solo ed il potere *pieno* del collegio? Dal testo sembrerebbe doversi dedurre implicitamente questa adeguazione, perchè usa gli stessi termini per descrivere i poteri del Papa (« plenam, supremam et universalem potestatem ») e per descrivere i poteri del Collegio (« subiectum quoque supremae ac plenae potestatis in universam Ecclesiam existit »). Ecco per me una difficoltà da chiarire. Non entro qui nella questione della natura, del soggetto, dell'oggetto della cosiddetta « potestà vicaria »; se essa compete anche ai Vescovi ecc. Crederei tuttavia che i poteri personali del Papa siano più ampi, perchè Egli non solo è Caput Collegii, ma anche *Vicarius Christi* e Pastore per *tutta* la Chiesa. Il Papa poi per esempio, esercita la potestà *personale vicaria* nel cosiddetto *Privilegio Petri* (quando scioglie il vincolo coniugale di un battezzato con una non battezzata e viceversa); nella dispensa super matrimonio rato et non consummato; ecc. Giustamente molti Padri, specialmente italiani, se ben ricordo, avevano chiesto che proprio in questo numero venisse ricordato, per evitare equivoche interpretazioni, quello che è stato definito nel Concilio Vaticano I (Denz. 1831): che cioè il Papa solo « habet *totam* plenitudinem supremae potestatis ». In qualche parte di questo numero dovrebbe dunque risaltare che il Papa è anche *Vicarius Christi*, con divina potestà, anche vicaria, su *tutta* la Chiesa, che esercita personalmente e liberamente. Forse una chiarificazione potrebbe avvenire dopo le parole « vi muneris sui », di cui parlerò appresso.

IV. ESAME DI ALCUNE PAROLE DEL TESTO

Bisogna anzitutto riconoscere — con oggettività — che in questo nuovo testo, o meglio in questa nuova redazione del testo antecedente, sono stati apportati due emendamenti importanti: è stata messa la parola « supremam » nel descrivere la potestà del Papa, mentre nel testo antecedente mancava (cosa strana, perchè invece per la potestà del collegio era detto anche nel precedente testo, che è piena e suprema!). Inoltre è stata omessa la parola « indivisum » riferito al « subiectum » della potestà collegiale. Anche l'aver sostituito la parola « creditur »

del testo antecedente con quella di *existit* è molto importante; ma si osserva dal voto del Card. Browne, che anche quell'*existit* non è provato. Non pochi teologi infatti ritengono piuttosto che la potestà collegiale suprema su tutta la Chiesa esiste *quando* « *Episcopi collective sumpti assumuntur in unitatem unius agentis* »; non prima quindi, né sempre, sia pure solo quanto alla *sostanza* e non quanto all'*esercizio*. E credo che su questo punto si muovono le forti divergenze! Tutto questo dimostra anche la delicatezza del problema.

Presentemente vorrei fare un esame di quelle frasi che mi sono sembrate tali da far ulteriormente riflettere:

a) « *Statuente Domino* »

Tali parole si trovano nel primo periodo « *Sicut statuente Domino ... eadem ratione ... inter se coniunguntur* ».

Prima mi referisco agli atti delle sottocommissioni che hanno studiato i voti dei Padri su questo punto. Credo che i Padri hanno il diritto di sapere, *sub secreto*, gli atti. Infatti le Commissioni Conciliari sono in funzione ed a servizio dei Padri conciliari. Orbene dagli atti e dalle dispute, anche in sede di Commissione plenaria, risulta che quelle parole « *statuente Domino* » hanno attirato l'attenzione di non pochi, anche perchè si presentano qui senza una documentazione della S. Scrittura e della Tradizione. Si può pensare che già nel numero precedente ci sono indicati i testi dell'*istituzione dei dodici* « *ad modum collegii* » (n. 19). Ma si potrebbe obiettare, che nel nostro numero l'*oggetto* dello « *statuente Domino* » non è propriamente la semplice istituzione dei dodici; ma *i legami* tra Pietro e gli altri apostoli ed anche « *eadem ratione* » (dunque *statuente Domino*, dunque *iure divino*) le relazioni ed i legami tra il Romano Pontefice e i Vescovi. Se questo « *statuente Domino* » quindi si riferisce solo ad un legame *morale* tra Papa e Vescovi, allora nessuna difficoltà. Un Padre (Mons. Charue), come ben ricordo, in Commissione plenaria ha detto espressamente, che *non* si tratta di aspetti giuridici. Ma intanto non so se questa dichiarazione sia *oggettivamente* sufficiente in quanto nel contesto poi si parla di

potestà. E la potestà appartiene anche all'ordine giuridico; come dirò più avanti. Qui si parla di *legami* tra Papa e Vescovi per quanto si riferisce al *governo* universale della Chiesa, come si deduce dalle parole che seguono, dove si parla appunto di celebrazioni di concili, non esclusi quindi quelli ecumenici. Sono i Concili ecumenici e la potestà in essi esercitata « statuyente Domino »? Questa è la domanda allora, che bisogna porsi? Se lo « statuyente Domino » si riferisce *solo* al periodo in cui si trova, allora nessuna difficoltà. Ma andiamo avanti. È stato detto, che la dottrina contenuta in questo numero è contenuta negli stessi manuali di Teologia. I non pochi manuali che ho potuto consultare dicono, che com'è esistito un collegio apostolico, così è succeduto un collegio episcopale, in quanto non un singolo Vescovo sia succeduto al singolo apostolo; ma « collective sumpti » il corpo episcopale, che ha capo il Papa, succede al collegio degli Apostoli, che ha avuto per capo Pietro. Gli autori cioè pongono l'accento piuttosto sul fatto della *successione* ma non propriamente sulle *relazioni* tra Pietro e Apostoli, tra Papa e Vescovi, per quanto si riferisce ai *poteri collegiali*, di cui invece si parla nel contesto, che consegue nel nostro numero, specialmente a cominciare dalle parole « Collegium autem ... »: cioè quel collegio di cui si parla nel primo periodo.

Per questo per es. il Van Noort-Verhaar, *Tractatus de Ecclesia Christi*, 1960, p. 34 s. scrive: « Sacer principatus, in collegio apostolorum inchoatus, perseveravit in collegio episcoporum »: e più avanti spiega: « Quemadmodum autem supra locuti sumus de coetu apostolico, ita nunc loquimur de collegio episcoporum; non enim singulos episcopos singulorum apostolorum successores dicimus, sed contendimus collegio apostolico successisse corpus episcoporum = episcopatum ». Ma quando poi lo stesso Van Noort parla dei *poteri* di questo corpo episcopale, insieme con il Papa, su *tutta* la Chiesa, allora ecco come dice: « Ceterum dicendo, omnes episcopos, prout simul cum Romano Pontifice unum corpus constituunt, universali ecclesiae praeesse, non intendimus duplicem in episcopis adstruere iurisdictionem: unam particularem, quam immediate a Pontifice recipiunt, et aliam universalem, quam ipse Christus iis immediate conferret in consecratione episcopali. *Minime*. Putamus episcopos non alia pollere iurisdictione praeter eam, quam a Romano Pontifice accipiunt. Nihilominus quando episcopi per orbem

dispersi, sed capiti suo consentientes, ecclesias suas pascunt, eo ipso omnes simul cum Pontifice *concurrunt* ad gubernationem totius gregis Christi. *Praeterea quando multitudo episcoporum, in synodum congregata, a romano Pontifice assumitur in unitatem unius agentis, omnes in solidum concurrunt ad regimen ecclesiae universalis*, quamvis non nisi ex potestate a romano Pontifice in eos derivata » (ib., p. 227 s.). Ho voluto riferire in estenso questo manuale, secondo l'edizione del 1960 (e non si tratta di un manualista romano) per mostrare come si dica ben altra cosa; anche se non tutto quello che quivi ed in altri si afferma, sia del tutto certo. Sono cose molto delicate; e quindi direi che bisogna procedere con molta calma ed oggettività, per dare un testo, che possa non essere frainteso. Insomma si desidera una prova chiara dei poteri collegiali pieni e supremi su tutta la Chiesa. I Concili ecumenici (che nel testo bisognerebbe nominare *espressamente e principalmente*) dimostrano, che questi poteri collegiali ci sono stati e ci possono essere nella Chiesa. Ma i *Concili ecumenici* provano anche che ci siano poteri *permanenti* nel Collegio episcopale, dipendenti dal Papa *solo quanto all'esercizio*? Ecco sempre il punto delicato! Questo dovrebbe essere chiaramente provato. Ma andiamo avanti.

b) « *Vi Sacramentalis Consecrationis et Communionis cum Collegii capite atque Membris* »

Qui osservo solo, che i quattro periti, che avevano esaminato il testo, avevano proposto « *vi consecrationis et communionis* »; cioè la parola *vi* sta a base sia di « *consecrationis* » sia di « *communionis* » (non *communione*, come si legge nel testo). Vedano i Padri se questa variante abbia importanza. Qui forse viene toccata la questione della distinzione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione. È una questione antica e dibattuta: e non credo che siano responsabili i giuristi; perchè per es. un giurista famoso del sec. XIII, il Magister Rufinus, dice che il Vescovo finchè non ha la consacrazione non riceve piena potestà; ma un *teologo* del sec. XIII per citarne uno edito dal P. Oligier, in *Arch. franc. hist.*, dice che se uno che non è vescovo viene eletto Papa ipso facto riceve tutta la giurisdizione ... (NB. Qui qualche Padre domanda, che cosa dire di quel « *atque membris* ». P. Lio risponde, che su quelle parole non ha fatto un particolare esame ed approfondimento ...).

d) « *Romanus enim Pontifex habet in Ecclesia ...* »

Una osservazione di costruzione che potrebbe avere importanza dottrinale è anche la seguente:

Nuovo testo

« *Romanus enim Pontifex habet in Ecclesia, vi muneris sui plenam, supremam et universalem potestatem ...*

Nuovo testo

« *Ordo autem Episcoporum, qui collegio Apostolorum in magisterio et regimine pastorali succedit, immo in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum Capite suo Romano Pontifice, et numquam sine hoc capite, subiectum quoque supremae ac plenae potestatis in universam Ecclesiam existit ...*

Suprema in universam Ecclesiam potestas, qua istud Collegium pollet ...

Come si vede, mentre per il Romano Pontefice si usa l'ablativo « *in universa Ecclesia* », per il Collegio episcopale si usa l'accusativo « *in universam Ecclesiam* », e per ben due volte. Questo che segue non lo annoterei, se non trovassi negli atti del Concilio Vaticano I, nella relazione ufficiale di Mons. Pie, Ep. Pictaviensis, al Concilio, quanto segue:

« *Verum prorsus est id quod allegatur non semel alias, et quidem in Concilio Tridentino, dictum fuisse in universa Ecclesia (al caso ablativo). Ab hoc autem dicendi modo nunc abstinendum duximus propter illam ipsam aequivocationem seu sinistram interpretationem, quam inde usurpant Richeriani, Febroniani et alii ab Ecclesia merito damnati. Etenim omnes Episcopi qui pascunt greges particulares principatum habere in Ecclesia aliquo certissimo sensu dici possunt, et debent, quatenus scilicet principem gradum tenent, et ad greges pascendos ordi-*

nantur. At vero *nullatenus* dici possunt habere primatum iurisdictionis, *neque si omnes fuerint simul congregati habere primatum iurisdictionis in universam Ecclesiam*, quod *soli* Petro et successoribus eius divinitus datum est, ut constat ex auctoritatibus iam allatis, aliisque pene infinitis in decursu huius discussionis certe afferendis » (*Collectio Lacensis*, VII, 292 s.).

Queste parole del Relatore ufficiale al Conc. Vat. I, Mons. Pie, sono chiarissime: *solo* il Papa ha il primato di giurisdizione in *universam Ecclesiam*. Anche il Conc. Vat. II deve usare l'accusativo: cioè in *universam Ecclesiam*, e non in *universa Ecclesia*, come si legge nell'attuale testo; mentre per il Collegio si usa per due volte l'accusativo: in *universam Ecclesiam*. Inoltre bisognerebbe dire in qualche luogo quanto afferma chiarissimamente il Relatore Mons. Pie e come si dice nel C. I della « Pastor aeternus » (Denz. 1822) che *solo* il Papa e quindi non il collegio episcopale ha la somma giurisdizione su tutta la Chiesa come osserverò anche più avanti. Si obietterà che tutto questo è implicitamente ammesso nel testo del Conc. Vat. II sia perchè si riconosce nel proemio il primato del Papa, sia perchè i redattori suppongono distinta la potestà del Primato dalla potestà suprema e piena collegiale. Ma questo riesce difficile a comprendersi. Ritornerò sull'argomento, per cui andiamo avanti.

e) « *Vi muneris sui ...* »

Rileggendo gli atti conciliari e facendo i confronti ho visto, che quel « *vi muneris sui* » che segue alle parole « *Romanus enim Pontifex habet in Ecclesia* » supplisce nella nuova redazione la espressione « *per se* » che era nel testo antecedente. Alcuni Padri infatti hanno domandato, che cosa significhi quel « *per se* » che potrebbe anche sottintendere un « *per accidens* ». La sottocommissione ha considerato la difficoltà ed ha cambiato il « *per se* » con « *vi muneris sui* ». Crederci invece, che quel « *per se* » significasse, che il Papa ha una potestà *personale* e non solo *come* « *caput collegii* ». Ora invece con quel « *vi muneris sui* » tale idea del potere *personale* del Papa, come *Vicario di Cristo* e capo di *tutta la Chiesa*, e *non solo* come capo del Collegio e nel Collegio, non sembra ancora bene affermata. Quindi riterrei, che il « *vi muneris sui* » rimanesse; ma nello stesso tempo fossero aggiunte delle specificazioni,

da cui risultasse la personale potestà del Pontefice su tutta la Chiesa; potestà suprema e piena, anzi secundum *totam plenitudinem*; e perciò anche in se *sufficiente* e libera. Quindi dopo quel « vi muneris sui » sarebbero opportune delle aggiunte, secondo i pensieri espressi sopra.

f) « *Subiectum quoque Supremae ac Plenae Potestatis in Universam Ecclesiam Existit* »

Questo come ho detto più volte è uno dei punti più delicati di tutto il testo del num. 22, perchè appunto descrive i poteri collegiali.

Orbene, riguardo alla parola « plenae » può nascere una difficoltà, che forse sarebbe stata risolta, se si fosse tenuto conto della proposta di Vescovi italiani, che chiedevano l'affermazione per cui il Papa « habet *totam plenitudinem supremae potestatis* ». Allora si spiegherebbe la gradazione di pienezza dei poteri nel Papa e nel Collegio (ossia Papa con Vescovi). In verità appunto quanto a quel « plenae » i quattro periti relatori erano divisi: due volevano che quel « plenae » rimanesse nel testo; due invece non volevano quel « plenae », in riferimento al potere collegiale. Un fatto per il momento rimane, ed è questo: che il Codice di diritto canonico (ma qui si tratta di canoni dottrinali) quando nel can. 218 § 1 descrive i poteri del Papa, dice che Egli ha « *supremam et plenam potestatem iurisdictionis in universam ecclesiam ...* » et quidem « *iure divino* » come si dice nel can. 219. Ma quando il Codice parla del Concilio ecumenico, al can. 228 § 1, dice soltanto: « *Concilium oecumenicum suprema pollet in universam Ecclesiam potestate* »; senza la parola « plenam » e senza le parole « ex iure divino ». Di più, nello stesso Codice, nel titolo che antecede i capitoli si legge: « *De suprema potestate deque iis qui eiusdem sunt ecclesiastico iure participes* ». WERNZ-VIDAL, *Ius canonicum*, t. II, *De personis*, n. 401, famoso autore, arriva a scrivere quanto segue: « *Vel ipsa Concilii oecumenici potestas, quae vere est suprema (can. 228, § 1), potest dici participata iure ecclesiastico ex suprema potestate Romani Pontificis, in quantum iure ecclesiastico plures sunt, qui in Concilio oecumenico suffragio deliberativo gaudent, et in quantum vel ipsi Episcopi, eam iurisdictionem universalem, quam in Concilio oecumenico exercent, derivatam habent a Romano Pontifice eique subordinatam* ». Forse que-

ste affermazioni non a tutti piacciono. Intanto credo che i Padri debbono sapere, come la pensano anche questi famosi autori, che pure non sono antichi! Sta inoltre un fatto, che la potestà dei Vescovi in un Concilio non sarebbe piena e suprema se non ci fosse l'approvazione almeno del Papa; e quindi secondo Wernz-Vidal è *per* il Papa che lo stesso corpo episcopale gode di potestà *in quanto suprema*. Dunque il problema è il seguente: gode il Collegio dei Vescovi, sempre con il Papa, gode *ex iure divino et permanentemente di una potestà piena e suprema su tutta la Chiesa?* Sembrerebbe dal testo, che si potesse intendere che essi la godono veramente e sempre *quoad substantiam*, permanentemente, et *vi consecrationis*; ma che solo l'*esercizio* dipenda dal Papa. Ora questo non è condiviso da tutti, per quanto sappia. Se invece la dipendenza non si limitasse al *solo esercizio*, allora l'interpretazione cambierebbe. Il Card. Browne aveva proposto un'altra formula, in cui la parola « *existit* » tra l'altro veniva sostituita con la parola « *fiat* ». Ma la formula Browne non è stata accettata in Commissione teologica; anzi non fu neppure vagliata con una discussione sul suo testo; forse appunto perchè la escludevano a priori. Ora questo rimane un punto, che deve fare molto pensare; e merita una chiarificazione. Ho notato questo, perchè i Padri sappiano se vogliono decidere su un problema, in cui teologi e giuristi non sono concordi.

g) « *Dominus enim Simonem ...* »

Consideriamo adesso il testo seguente, che subito però voglio mettere in confronto, con le parole della *Pastor aeternus* del Conc. Vat. I:

Conc. Vat. I

« Atque *uni* Simoni Petro contulit Iesus post suam resurrectionem *summi* Pastoris et rectoris iurisdictionem in *totum* suum ovile dicens Pasce agnos meos, Pasce oves meas » (*Io.* 21, 15 ss.).

(Cost. Pastor aeternus, c. 1: *Denz.* 1822).

Conc. Vat. II

« *Dominus enim* Simonem ut petram et clavigerum Ecclesiae posuit (cf. *Io.* 21, 16, 18, 19) eumque [NB. qui manca *unum* e *summum* che si trovano invece nel testo del Conc. Vat. I] Pastorem totius gregis constituit... » (testo Conciliare *attuale*...).

Da questo raffronto risulta quanto segue:

a) Innanzitutto c'è un legame tra questo periodo e le precedenti affermazioni, perchè si dice « *Dominus enim ...* » quasi a provare i poteri collegiali *pieni*, e *supremi* e permanenti su *tutta* la Chiesa, esclusa solo la permanenza dell'esercizio.

b) C'è poi un'evidente connessione di parole tra quelle del Conc. Vat. I e il nostro testo del num. 22: le prime parole infatti del nostro testo « *Dominus enim ... posuit* » contraggono la dottrina del Conc. Vat. I su Pietro come *unica* Pietra e *clavigerum* « *Unum enim Simonem, cui iam pridem dixerat ... in caelis* » (*Mat.* 16, 16). Ma anche qui, mentre nel testo del Conc. Vat. I c'è *unum* Simonem ecc. (*Denz.* 1822) nel nostro testo quell'*unum* è omissso. Inoltre come si osserva nel nostro confronto mentre nel testo del Vat. I si dice che *uni* Pietro (solo a Pietro) è stata data la giurisdizione di *sommo* pastore e rettore; nel nostro testo non si legge nè *uni* nè *summum* (la differente costruzione grammaticale non ha importanza). Perchè mai questo? Qui non c'è bisogno di esaminare grandi trattati o voluminosi libri: basta fare un confronto sul come descrive i poteri di Pietro il capo I della *Pastor aeternus* del Concilio Vat. I e il nostro testo: ed allora le predette differenze balzeranno chiare. Certamente se anche il Conc. Vat. I avesse soppresso quell'*uni* come manca sul nostro testo, allora sarebbe chiaro, che il Concilio Vaticano Primo non avrebbe determinato che *solo* Pietro ebbe il sommo potere su tutta la Chiesa. Ma se il Vat. I credette di aggiungere quell'esclusivo *uni*, come si concilia questa dottrina con le affermazioni del nostro testo attuale che *anche il collegio* (sia pure sempre con il Papa) ha poteri pieni e supremi e permanenti su tutta la chiesa? Si dirà, che il Papa ha poteri pieni e supremi et quoad substantiam et quoad exercitium; ma che il Collegio episcopale li ha ex iure divino quoad substantiam soltanto, non quoad exercitium. Allora però seguirebbe che non è vero che il Papa *solo* quoad *substantiam* abbia i pieni e supremi poteri. In ogni caso non crederei legittima l'omissione dell'*uni* nel descrivere i poteri di *Pietro*; specialmente se si considera il collegamento con il periodo *precedente* e con le altre parole che seguono « *illud autem ligandi ...* ». Si dirà che altri sono i poteri di giurisdizione e di primato ed altri i poteri del Collegio. Ma questo riesce

difficile a capirsi. Capirei soltanto, se risultasse, che il collegio episcopale ha un potere supremo, *per* il Papa, come si legge nella relazione Kleutgen (cf. anche nota 31 del testo antico, della nostra cost. De Ecclesia, p. 38): « si episcopi soli in concilio, etsi legitimo, decretum edant, quod Summus Pontifex non probat, hoc ipso decretum huiusmodi *non est* sententia *summæ potestatis* ». Dunque rimane che è sempre il Papa *solo* che ha avuto da Cristo il *sommo* potere di giurisdizione, come dice il Conc. Vat. I, nel testo citato. Ed allora non si comprende, perchè il nostro testo, riferendo la dottrina con le *stesse* parole del Conc. Vat. I, abbia ommesso quelle parole *uni* e *summum* del correlativo testo della *Pastor aeternus*. Al principio si dice, che il presente Concilio vuole riproporre tutto quello che ha detto il Conc. Vat. I: questa è una buona occasione per mostrare che la fedeltà è osservata. Sono affermazioni molto chiare e precise: e non credo che sia legittimo trascurare parole, che sono dottrinalmente *determinanti*. Non giudico le intenzioni; ma considero il testo.

h) « *Illud autem ligandi ...* »

Il testo che segue: « illud autem ligandi ac solvendi munus, quod uni Petro datum est (*Mt.* 16, 19) collegio quoque Apostolorum, suo Capiti coniuncto, tributum esse constat (*Mt.* 18, 18) », è molto importante, anche perchè sembra essere l'unico testo scritturistico riferito espressamente qui per dimostrare i poteri collegiali pieni e supremi. Ma è veramente sicuro ed esegeticamente certo che con questo testo si provi la potestà collegiale? Ecco il punto.

Intanto osservo che qui c'è l'*uni*, che è messo dai nostri redattori e che ha il senso seguente: « quel che è stato dato a Pietro *singolo* è stato dato anche al collegio ». Non ho difficoltà *qui* sull'*uni*; ma su *tutta* la frase, come ho detto sopra. Essa così costruita *non* si trova nella costituzione « *Pastor aeternus* », quella *approvata*. Si trova invece nello schema *preparato* ma *non approvato* della *seconda* costituzione « *De ecclesia* ». Osservo subito, che in altri luoghi tante cose, che si trovano negli schemi *preparati*, ma *non approvati*, al Concilio Vat. I, non sono state ricevute negli schemi del Concilio Vat. II. Altra è una Costituzione *preparata* ed altra una Costituzione *approvata*, com'è *ovvio*. Po-

veri noi se i nostri posteri dovessero fondare ulteriori Concili su tanto materiale *preparato*, ma non *approvato* del Concilio Vaticano II. Inoltre debbo ricordare, che nelle discussioni ed obiezioni prima dell'*approvazione* della Cost. « Pastor aeternus » quel testo « quaecumque alligaveritis ... » era venuto fuori, proprio per dimostrare e mettere in evidenza i poteri dei Vescovi. Il valore di questo testo è stato considerato e vagliato dal Relatore ufficiale della deputazione della fede (cf. Mansi, 52, 709, 713, 716) S. E. Mons. B. D'Avanzo. Per brevità non posso trascrivere tutto il testo della relazione in quel che ci riguarda. Riferisco solo l'ultima parte: « Christus ad omnes dicit: *Quaecumque alligaveritis, erunt soluta* ... Nimirum intellexit Petrus se quidem habere claves ad solvendum in bonum ecclesiae ex promissione Christi, sed cum impossibile sit ut ipse personaliter per se et immediate in toto orbe potestatem clavium adhiberet, ex institutione Christi intellexit se non nisi per confratres suos apostolos tamquam per ianitores sibi subordinatos illa potestate uti debere. *Apostoli ergo solvunt, sed ope clavium, quae datae sunt Petro* » (Mansi, 52, 717). Come si vede il Relatore ufficiale della deputazione della fede espressamente non dice, che con quel testo quaecumque alligaveritis siano stati conferiti poteri *collegiali* pieni e supremi. Qui mi sembra il punto delicato, che gli esegeti sono chiamati a vagliare attentamente. Infatti il Conc. Tridentino riferisce anche questo testo « *quaecumque alligaveritis ...* »; ma per spiegare che solo ai Vescovi ed ai sacerdoti sono stati dati, con quelle parole, i poteri di rimettere i peccati (Conc. Trid. Sess. XIV, c. 6: *Denz.* 902, 920). Di più anche i teologi non sono da trascurarsi: S. Tommaso (Lectura super Matth. in h. 1) fondandosi su Origene, dà una spiegazione da cui certamente non si comprovano tali poteri pieni e supremi. Ritengo però, che prima di tutto bisogna assicurarsi del *valore esegetico* di questo testo: « *quaecumque alligaveritis ...* » ai fini del tema della collegialità. Ho domandato a qualche biblista e non si è mostrato convinto della forza probativa del testo ... Di qui allora la necessità di procedere ad un approfondito studio: per amore della verità, comunque essa ci debba apparire. Ripeto che la questione è importante *anche* perchè con quel « *Dominus enim ...* » messo al principio del periodo, questo testo « *quaecumque ligaveritis ...* » dovrebbe essere la prova scritturistica di quello che si afferma nel periodo precedente.

i) « *Propria Potestate ...* »

Voglio riferirmi al testo, che segue nel seguente modo: « In ipso (cioè nel collegio), primatum et principatum Capitis sui fideliter servantes, *propria potestate*, in bonum fidelium suorum immo totius Ecclesiae funguntur ... ». Della potestà propria dei Vescovi si parla anche nel numero seguente. Ma domando: si tratta nel nostro numero 22 di una potestà *propria* dei Vescovi singulariter sumpti o collective sumpti? Se *singulariter*, allora perchè mettere *qui* quello che più logicamente si dice nel numero seguente? Se *collective* sumpti, allora perchè mettere *prima* « in bonum suorum fidelium ... »? Inoltre quel *propria* premesso a *potestate*, se si riferisce alla potestà permanente del collegio episcopale per il governo di tutta la Chiesa, anche se l'*esercizio soltanto* è subordinato al Papa, allora ritorniamo alla difficoltà di cui nei precedenti e di cui nel Voto del Card. Browne. Per questo *dalla* revisione del testo in *altri punti* dipenderà anche il vero senso di questo periodo. Perciò non insisto.

Annoto qui che personalmente non nego che i Vescovi abbiano una peculiaris aptitudo, anche per il governo della Chiesa universale, collective sumpti et sub ductu Pontificis, Vicarii Christi. Ma questa peculiaris aptitudo non è ancora una *potestas* permanens *quoad substantiam*, licet non *quoad exercitium*. Per lo meno non si riesce a comprendere come i Vescovi abbiano una potestà *valida* *quoad substantiam* e che nello stesso tempo *quoad validum exercitium* dipenda dal Papa. Una *potestas invalida* anche *solo* quanto all'*esercizio* è una *potestas nulla*, come un matrimonio *invalido* è matrimonio *nullo*, cioè *non* è matrimonio. In ogni modo le cose non sono così chiare e sicure, come si crede. Infatti lo stesso Rahner, tanto assertore, *modo suo* tamen, della collegialità, nega questa possibilità: Rahner-Ratzinger, *Episcopatus und Primatus* (quaestiones disputatae, 11), Freiburg 1961, p. 72, nota 7. Per Rahner stesso non si può concepire una potestà che nel suo *esercizio* del *tutto* dipenda dalla volontà di un terzo e nello stesso tempo non debba dirsi potestà *delegata* da questo terzo! Più logicamente dunque gli altri parlano di potestà suprema del Collegio, ma *derivata*; *non* in quanto potestà (che è discusso) ma in quanto *suprema*. In ogni modo tra gli stessi collegialisti non c'è accordo sul come intendere quella potestà permanente e *propria* nel collegio episcopale. Le proposte dot-

trinali di Rahner nel libro citato vanno ben oltre. Non mi fermo su di esse. Tutto questo ho voluto annotare con oggettività, per mostrare ancora una volta, come un'ulteriore revisione del numero 22, ed in caso anche di altri punti, sia da farsi.

V. ULTIME RIFLESSIONI

Aggiungo qui alcune altre note degli appunti che avevo preso sul num. 22. Trascrivo anzitutto una dichiarazione importante fatta da Gasser, al Conc. Vat., nella relazione ufficiale per la parte che si riferiva all'infallibilità: « Proinde si auctoritas Papae non in se, sed solummodo cum episcopis esset irrefragabilis, *Papae ex iure divino semper deberent assistere delegati totius episcopatus illumque iure divino representantes. Ast nihil eorum Christus instituit*; sed Petrum Petrique successorem suae dedit fundamentum fidei immobile, heredem fidei confirmatae et confirmatorem fratrum suorum et *demum pastorem totius gregis dominici, regendo eum, ut nihil ei desit* et in loco pascuae illum collocando » (*Collectio Lacensis VII, 390*). Non solo dunque per l'infalibilità, ma anche per il governo di tutta la Chiesa il Papa non ha bisogno per diritto divino del *collegio* episcopale come tale, avendo in se la *sufficienza* di tutto il potere di magistero e di giurisdizione su tutta la Chiesa.

VI. CONCLUSIONI

Vorrei concludere: crederei, che il nostro testo come giace adesso (Aprile 1964) *a)* ad alcuni come ho sentito può apparire retto, sicuro e senza equivoci; *b)* ad altri invece può apparire *inaccettabile*, come si rileva anche da non pochi interventi dei Padri; *c)* ad altri poi potrà apparire come bisognoso almeno di essere rivisto per togliere le ambiguità, i dubbi prudenti, le occasioni di falsa interpretazione, le affermazioni che fanno ancora di disputa tra i teologi, in quanto non mature e non di accettazione comune. Su quest'ultimo punto vorrei richiamare l'attenzione. I Padri conciliari hanno il diritto ed il dovere di votare un testo teologicamente, certamente sicuro e chiaro, special-

mente quando si tratta di descrivere la stessa costituzione della Chiesa, come l'ha voluta Cristo, e specialmente quando bisogna determinare la relazione tra i poteri pontificii, già determinati nel Concilio Vat. I. e i poteri collegiali. Non basta che si riaffermi *in genere* il Conc. Vat. I; ma è necessario, quando il caso lo richieda, di rifarsi fedelmente ai suoi testi. Ecco il mio umile parere. Il testo quindi si dovrebbe bene rivedere e ponderare; se si vuole ottenere poi una unità nel voto dei Padri. Per questo scopo ho proposto le predette difficoltà e osservazioni.

Non so prevedere in questo momento che cosa potrà avvenire. Noi vorremmo sapere con certezza quello che i Padri con questo testo certamente intendono determinare. È una dottrina antica o è una nuova dottrina? O si tratta solo di un nuovo modo di una dottrina antica? Conseguono una nuova prassi, da instaurarsi nella chiesa, e per diritto divino, oppure si tratta solo di una determinazione conciliare di una prassi, che la Chiesa osserva da secoli; come avvenne al Concilio Vaticano I, che definì il Primato, come già si osservava e si riteneva da secoli?

Se tutto verrà ben chiarito allora crederei che i Padri alla fine potrebbero venire ad un accordo ed all'unità che tutti speriamo, specialmente in un punto dottrinale di fondamentale importanza, per la stessa natura costituzionale della Chiesa.

Ma è questo adesso soprattutto l'ufficio dei Padri!

* * *

Sua Eminenza il Card. RUFFINI. Ringraziamo intanto il rev.mo P. Lio che ha mostrato di aver studiato a fondo la questione. Ci sono certo serie difficoltà, che dimostrano per lo meno che il testo non è chiaro e sono possibili equivoci e interpretazioni che non corrisponderebbero alla dottrina finora tenuta circa il governo della Chiesa.

Ora la parola è a Sua Ecc.za Mons. Carlo Colombo, lui pure già Perito, ora Padre conciliare.

Sua Eccellenza Mons. Carlo Colombo, Vescovo Titolare di Vittoriana

Ringrazio Sua Eminenza il Cardinale Ruffini che mi ha concesso di dire una parola. Io non ero affatto preparato ad un intervento così delicato ed analitico come quello del caro P. Lio, ma mi sembra un dovere di dire una parola anche perchè sono in parte responsabile del testo che è stato presentato: responsabile non come un Padre, perchè Sua Eccellenza Mons. Florit ieri ha illustrato bene che la Sottocommissione che ha preparato il testo relativo al n. 22, composta di 6 Padri, con normalmente 5 presenti, aveva accanto 8, 10, ad un certo momento addirittura fino a 16 periti, ed io ero uno di questi. E possiamo dire (Sua Eccellenza ci ha reso testimonianza e credo di poterla rendere pur io ai Vescovi) che abbiamo lavorato davvero con serietà, con scrupolo, nel desiderio di esprimere la verità.

Giustamente P. Lio ci ha richiamato a meditare che si tratta di comprendere che cosa Nostro Signore Gesù Cristo ha voluto, che cosa la Chiesa ha creduto ed insegnato od attraverso un insegnamento esplicito, od anche attraverso la vita vissuta, perchè c'è pure un pensiero della Chiesa che si esprime attraverso la vita vissuta.

I

Ora innanzitutto è stata senza dubbio preoccupazione fondamentale della Sottocommissione che ha preparato il testo relativo al n. 22, « De collegialitate », di mantenere fedelmente tutto l'insegnamento del Concilio Vaticano I. Su questo non v'è nessun dubbio, nè nelle intenzioni nè nella espressione.

Se permettono: Il testo del n. 22 deve essere letto ricordando il proemio del capitolo 3. Nel n. 18 dalla riga 11 in avanti, non solo si fa un richiamo esplicito e con gli stessi termini usati nel proemio del Concilio Vaticano I, alla istituzione del Primato, ma si aggiunge (14 ss.): « quam doctrinam de institutione, perpetuitate, vi ac ratione sacri apo-

stolici Primatus, necnon de Romani Pontificis infallibiliti Magisterio, *Sacra Synodus* suam facit (G), eamque cunctis fidelibus credendam rursus proponit ... ».

Non v'è quindi nessun dubbio: nessuna parola di quelle che sono state definite nel Concilio Vaticano I viene ritirata.

Aggiungerò un argomento di autorità estrinseca, ma che non è senza peso. Fra i Periti era presente, ed era il segretario della Sottocommissione presieduta da Sua Eccellenza Mons. Parente, P. Umberto Betti, lo storico-teologo al quale dobbiamo fino ad oggi lo studio analitico più completo che possediamo sull'origine e tutte le fasi di sviluppo della Costituzione « *Pastor aeternus* ». È un volume di 600 pagine, e i Padri, se credono, possono leggersele per prepararsi alla terza Sessione del Concilio Vaticano II. Vi si trova tutta la trafila della preparazione, della discussione, dei successivi cambiamenti. Ogni sfumatura della Costituzione « *Pastor Aeternus* » viene esaminata.

Egli era il segretario della nostra Sottocommissione, ed interveniva nelle discussioni che si facevano in Sottocommissione quando lo riteneva necessario. Ogni uomo è fallibile, tanto più i Periti; ma per quanto riguarda competenza, serietà di apporto, non v'è possibilità di discussione, se è permesso ricordare un argomento estrinseco.

II

Passiamo all'esame del testo. Qualche breve osservazione soltanto. Innanzitutto, il richiamo allo « statuento Domino » deve essere inquadrato in tutto quello che è detto successivamente. La Sottocommissione ha preso in esame le obiezioni che sono state fatte dai Padri circa le prove dell'esistenza di un corpo o collegio episcopale, che succede al collegio apostolico con una missione relativa alla chiesa universale.

Ha preso in esame le prove e le obiezioni mosse alle prove ed ha ritenuto, dopo la discussione fatta, di poter dire che dal complesso delle prove, soprattutto di carattere storico e non soltanto esegetico-biblico, risulta una sufficiente certezza.

Se i Padri riterranno che questa certezza non esiste, diranno di no; se i Padri riterranno che a loro giudizio coscienzioso una sufficiente certezza esiste, diranno di sì alla argomentazione ed alla dottrina proposta.

Ci sono argomenti, da questo punto di vista, di tipo storico-dogmatico. Vale a dire: non esiste a riguardo della dottrina dell'Episcopato nessun insegnamento di magistero che sia veramente completo e definitivo; bisogna ricavarla da un complesso di fatti e di indizi. Uno è il seguente: Il Concilio Vaticano I si proponeva di fare questa esposizione, ed il teologo che era stato ufficialmente incaricato di preparare un testo di decreto dogmatico, Kleutgen, ha ritenuto di interpretare la mente dei Padri del Concilio Vaticano I proponendo « tamquam dogma fidei certissimum »; la esistenza di un potere universale dei Vescovi « cum et sub Romano Pontifice » rispetto a tutta la Chiesa. Può darsi che si sia sbagliato, ma il fatto che abbia preparato questo testo deve indurre a riflettere.

III

In secondo luogo, sono anch'io persuaso che qualche perfezionamento tecnico nel testo del n. 22 sia possibile, e forse anche opportuno. Non ci sono, a mio modesto giudizio, dubbi circa il senso del testo, ma se è possibile apportare qualche perfezionamento tecnico, per chiarire ed eliminare ogni possibilità di ambiguità, lo si potrà proporre. Sua Eccellenza Mons. Florit ne ha proposto uno. Può darsi che ne vengano proposti altri. In sede di Commissione qualcuno riteneva anche opportuno che nella relazione finale (che verrà presentata in Concilio per incarico della Commissione, da un Padre il quale dovrà interpretare la mente della Commissione stessa, offrendo quindi la giustificazione, le prove di ogni singola affermazione, specialmente su questo punto); si riteneva dunque opportuno che potessero essere inseriti nella relazione anche testi alternativi, proprio per indurre i Padri a riflettere nella scelta del testo migliore che potesse esprimere il loro pensiero.

Può darsi che si addivenga a questa conclusione, e toccherà alla Commissione stessa decidere se presentare oltre al testo anche delle alternative.

Se, per ipotesi, non venissero presentati in sede di relazione testi alternativi, tipo quello che ha suggerito Sua Eccellenza Mons. Florit, potrebbero i Padri, votando iuxta modum, chiedere, e proporre un testo alternativo.

Quindi la possibilità di un perfezionamento tecnico del testo esiste, e diciamo anche illimitata, nel senso che prima di addivenire ad una votazione definitiva, proprio su questo punto, si dovrà agire col massimo scrupolo per salvaguardare pienamente la integrità del Primato pontificio da una parte, ed affermare quello che il corpo episcopale unito col Romano Pontefice riterrà sia dottrina della Chiesa, anche riguardo al potere dei vescovi rispetto alla Chiesa universale.

Personalmente condivido l'opinione che la frase: « Romanus enim (G) Pontifex habet in Ecclesia, vi muneris suis (H), plenam, supremam (I) et universalem potestatem » (p. 21, linee 8-10), possa essere completata per eliminare ogni equivoco, con una formula pressapoco di questo genere: « ... quam semper exercere potest (plenam supremam universalem potestatem) per se et per alios ». Con questo si afferma la più totale libertà di azione del Romano Pontefice, senza nessuna esigenza da parte sua, che abbia a dover usare la forma collegiale oppure altre forme che gli possano venire imposte.

Analogamente penserei che qualche perfezionamento tecnico sia possibile anche nel periodo successivo, quello che va dalla riga 11 alla riga 15, per il quale Sua Eccellenza Mons. Florit ha fatto una proposta. Io non sarei personalmente del parere della proposta di Mons. Florit, perchè ritengo che quella proposta non passerebbe. E la ragione è stata detta: era la proposta di Sua Eminenza il Cardine Browne, che è stata pure esaminata, brevemente, dalla Commissione, e non è stata accettata. Una formula del genere riproposta ritengo, personalmente (posso sbagliarmi, può darsi che la maggioranza dei Padri abbia a mutare, ad orientarsi anche verso quella soluzione), riterrei dunque, personalmente, che difficilmente passerebbe.

Invece è possibile proporre un testo nel quale si dica che il potere che i Vescovi hanno « una cum et sub Romano Pontifice » non può

esercitarsi « nisi iuxta determinationem vel ordinationem a Romano Pontifice statuendas ».

Prescindendo dal valore che possono avere sul piano giuridico le famose votazioni del 30 di ottobre, ricorderanno i Padri che quei 5 punti contenevano alcune note esplicative.

La prima di esse dice che il potere dei Vescovi rispetto a tutta la Chiesa non può esercitarsi « nisi iuxta ordinationes a Romano Pontifice statuendas ».

Quindi inserendo qui quanto ho detto non si farebbe altro che interpretare la mente secondo la quale i Padri hanno approvato allora, almeno in modo indicativo, una autorità da esercitare rispetto a tutta la Chiesa da parte del corpo episcopale.

IV

È stata fatta l'obiezione che questo è già detto dopo perchè le due forme storiche nelle quali questo esercizio si potrebbe pensare, quella del Concilio Ecumenico e quella di una eventuale consultazione collegiale da parte del Romano Pontefice, vengono richiamate più avanti nelle righe successive: forme storiche, come il Concilio Ecumenico che non ha costituzione se non ex voluntate Romani Pontificis praecedente, subsequente, ecc., oppure forme di consultazione, di collaborazione richiesta da parte del Romano Pontefice, che deve invitare od almeno approvare l'azione dei vescovi dispersi.

È vero, ma le forme storiche sono forme storiche, non sono un principio dogmatico. Nessuno di noi può dire oggi che soltanto queste due forme storiche possono esistere, come esercizio di una collaborazione del corpo episcopale col Romano Pontefice nel procurare il bene della Chiesa universale.

Qualunque altra forma storica avvenga, ciò che importa è di rilevare che sempre non potrà avvenire « nisi ex ordinatione Romani Pon-

tificis ». È per questo che, essendo un principio dogmatico, a mio modesto parere sarebbe più opportuno inserirlo anche là dove si determina la struttura ontologica stessa, ex voluntate divina, del collegio.

Concludendo mi parrebbe di dire che soprattutto le preoccupazioni sollevate, come indicazione di necessità di riflessione su un argomento di tanta importanza, da P. Lio meritano ogni attenta considerazione, non devono però indurre in una posizione di diffidenza di principio (permettano che dica così) nè circa l'intenzione della Sottocommissione o della Commissione, nè circa il testo stesso.

Ripeto, comunque, che è sempre possibile condurre il testo ad un ulteriore perfezionamento che dia tranquillità di coscienza a tutti i Padri che vogliono votare secondo quello che a loro lo Spirito Santo suggerirà.

* * *

Sua Eminenza il Card. RUFFINI. Ringraziamo anche Sua Eccellenza il Prof. Colombo dell'illustrazione tanto opportuna che ha dato.

Credo, penso che siamo non dico perfettamente ma sufficientemente illuminati per poter in seguito formarci una coscienza onde votare poi al Concilio avvedutamente. Per lo meno abbiamo elementi sufficienti per riflettere e per formarci, credo, una convinzione. Si potrebbe discutere ancora, e forse molti Ecc.mi vorrebbero parlare, ma temo che non ci sia più tempo.

È un argomento grave, ma abbiamo sentito il pro ed il contra, ed anche la via di mezzo. Mi sembra che abbiamo lumi, non dirò abbondantissimi, ma sufficienti per questa nostra adunanza.

* * *

Sua Eccellenza Mons. FLORIT. C'è da tener presente che si insiste sempre sullo « statuyente Domino ». Bisogna sottolineare (e mi pare che Sua Eccellenza Colombo lo abbia accennato) che non si procede

soltanto biblicamente, ma liturgicamente, patristicamente e storicamente, tenendo d'occhio anche il modo di agire e di vivere della Chiesa primitiva.

Mi permetto di tornare a dire (e sono d'accordo anch'io con Sua Eccellenza Colombo) che mi sembra che l'essenziale non manchi. Avevo proposto nel mio voto che si inserisse il testo del Concilio Vaticano I: « totam plenitudinem potestatis » (e dopo viene anche specificato) « tum in pastores tum in Christi fideles ». Sono contento di rilevare con Sua Eccellenza Mons. Colombo che in fondo il proemio è molto chiaro, direi inequivocabile, per quanto riguarda il Primato, perchè si fa aperta, ufficiale dichiarazione di voler basarsi e ritenere la dottrina del Concilio Vaticano I. Si parla di « episcopatus ... unus et indivisus ». « Ut vero episcopatus ipse unus et indivisus esset Beatum Petrum coeteris apostolis praeponens, in ipso instituit perpetuum *ac visibile* unitatis fidei et communionis principium et fundamentum » (p. 18, linee 11-14). Sono da sottolineare anche queste parole, per riconfermare quel sano ottimismo a cui mi appellavo, e che mi sembra condiviso anche da Sua Eccellenza Mons. Colombo.

Ad ogni modo qualche rilievo che ha fatto P. Lio ha anche il suo valore. Era stato proposto di mettere « communi » (a pagina 21, riga 23) invece di « propria potestate », però questo è stato inteso in senso generico, vago, cioè « propria potestate » in quanto Vescovo, successore degli apostoli. Ciascun vescovo deve concorrere, in forza della sua potestà episcopale in bonum fidelium suorum; quindi per se potrebbe anche stare « propria ».

Sarebbe stato forse opportuno trattare anche del « De Revelatione », oppure del « De Beata Maria Virgine », o dell'Ecumenismo.

* * *

Sua Eminenza il Card. RUFFINI. Bisognerebbe fare un'altra adunanza. E poi bisognerebbe avere il testo, perchè ora si rischierebbe di fare osservazioni che non quadrano col testo definitivo. Non abbiamo ancora il testo « De Revelatione » che verrà presentato al Concilio.

* * *

Sua Eccellenza Mons. FLORIT. Mi permetto di dire questo: Non so se verrà inviato un nuovo testo. A noi è stato detto che il Segretariato pro Unione ritiene che debba conservarsi quel testo, facendo quelle modifiche brevi che i Padri ritenessero doversi fare. Questo è l'atteggiamento del Segretariato pro Unione, che ha collaborato con la Commissione teologica. La Commissione teologica si radunerebbe (o meglio non la Commissione, ma una Sottocommissione) la settimana prossima per vedere se si debbono fare modifiche ed in che proporzione. Potrei dire fin da adesso che si è d'accordo (perchè molti Padri l'hanno detto) che bisogna dire di più sulla Tradizione. Non si è d'accordo sul modo, anzi direi sulla natura da attribuire alla Tradizione divino-apostolica. Vi sono discrepanze. Forse uno scambio non sarebbe inopportuno tra noi su questo argomento delicatissimo. Si potrebbe dire qualche cosa specialmente se non venisse mandato uno schema nuovo. E un nuovo schema verrebbe inviato solo in seguito ad un pronunciamento della Commissione teologica, che dovrebbe radunarsi il 29 maggio, mentre, ripeto, nella prossima settimana si radunerebbe soltanto una Sottocommissione, suddivisa a sua volta in due gruppi particolari, di cui uno dovrà occuparsi del « De Revelatione » e del « De Traditione », il secondo invece del « De Sacra Scriptura », « De Vetere et Novo Testamento », « De usu Scripturae Sacrae ».

* * *

Sua Eminenza il Card. RUFFINI. Non so se sarà opportuno indire in seguito qualche altra adunanza, sia per il « De Beata Maria Virgine », sia per altri argomenti molto interessanti. Varrebbe la pena di fare qualche adunanza per questo, magari qualche giorno prima del Concilio.

Difficilmente potremo trovarci ancora tutti insieme prima che cominci la nuova Sessione Conciliare. D'altra parte alcuni testi ci verranno distribuiti nei prossimi giorni o nei prossimi mesi. Vorrei pregare la nostra Commissione teologica di continuare il suo lavoro. E voglio anche ringraziare questi nostri confratelli e pregarli di avere la bontà di tenerci informati attraverso la Segreteria. Ne saremo tutti quanti molto grati.

Tuttavia, intanto, pregherei Sua Eccellenza Mons. Florit di fare un suntarello che ci offra i punti salienti riguardanti un tema non meno importante del « De Ecclesia », il « De Traditione ».

9

Sua Eccellenzà Mons. Ermenegildo Florit, Arcivescovo di Firenze.

I

Prima mi sia, però, permessa una precisazione nei riguardi del voto del Card. Browne, di cui ho parlato in precedenza. Le cose andarono così. Durante la discussione l'Em.mo Cardinale Browne fece subito delle riserve, ma con quel fare timido ed umile che lo caratterizza, lui dottissimo ed umilissimo servo della Chiesa. Lo conosco perchè mi è stato collega al Laterano e poi, per molti anni, nella Commissione Biblica. Conosco il suo carattere, il suo temperamento, soprattutto la sua capacità, la saggezza, la prudenza, la fedeltà alla Chiesa. Debbo dunque precisare che non si votò sul suo testo.

Egli disse, così, umilmente: Faccio le mie riserve. Mi riservo di presentare un testo al più presto. Intanto, verso la fine, si votò, e così passò questo testo receptus. Quando poi, nella ripresa della riunione, egli timidamente ripropose il testo, anzi disse: L'avete già avuto in mano (ed infatti era stato consegnato), un Padre valendosi dei regolamenti eccepì dicendo: È stato ormai approvato il testo; si dovrebbe fare una nuova suffragatio per legittimare la ripresa della discussione. Così, forse un po' stanchi, si lasciò cadere la cosa. Questo ad onore del vero, e gli Eccellentissimi Spanedda, Poma e Colombo possono testimoniare.

Quindi concludo dicendo: Ricordiamo quella legge psicologica, il principio naturale che « ignoti nulla cupido ». Ora, il testo del Card. Browne è quasi ignorato, anche dai membri della Commissione teologica. C'è pure un altro principio, che purtroppo qualche volta in questo mondo vale più il numero che il valore degli argomenti. Speriamo che lo Spirito Santo ci aiuti a mettere le cose in chiaro.

Con questo non intendo (non so se sia ancora presente l'Eccellentissimo Mons. Colombo) non intendo rigettare (anzi dichiaro che è giusta) la modifica suggerita da lui, benchè in fine del famoso n. 22 si parli della stessa cosa. Forse c'è una ripetizione. Lui ha suggerito, mi pare, questo testo: *Quam semper exercere potest per se et per alios*. Ma al termine si legge (pag. 21, linee 30-40): « *Eadem potestas collegialis una cum Papa exerceri potest ab Episcopis in orbe terrarum degentibus, dummodo Caput collegii eos ad actionem collegialem invitet, vel saltem Episcoporum dispersorum unitam actionem adprobet vel libere recipiat (S), ita ut verus actus collegialis efficiatur* ». Quindi, più o meno si tratta della stessa cosa.

II

Non sarei psicologo se mi mettessi a trattare a questo punto dello Schema « *De Divina Revelatione* ».

Anche i Padri stranieri, quando si è alla fine di un ciclo di adunanze e di sedute, cominciano a desiderare di andare a casa e di raggiungere le proprie sedi, e non si possono frenare. Siamo fatti così come gli scolari quando stanno per andare in vacanza.

Ad ogni modo, è insistente la voce di molti Padri conciliari che si debba inserire (qualunque abbia ad essere la sorte del presente schema « *De Revelatione Divina* ») qualche cosa di breve, di condensato, di sicuro. Pure votando uno stile nuovo e pastorale (come è necessario) si conservi tuttavia la dottrina tradizionale, cioè si renda ben chiaro che la tradizione divino-apostolica non è soltanto interpretativa *Sacrae Scripturae*, ma anche costitutiva, conservativa. Se vogliamo possiamo usare una parola che forse è più conciliante e può piacere di più ai protestanti (mi sembrò condividere questa impostazione ad esempio il segretario del Primate d'Inghilterra, che ebbi occasione di incontrare tempo fa a Firenze) il termine, cioè: « *integrativa* », vale a dire integrativa della Sacra Scrittura. Ciò permette di ritenere che la tradizione abbia quello che c'è nella Sacra Scrittura ed altro che non c'è nella Sacra Scrittura. Così l'ortodossia è salva.

Senza entrare nella questione cronologica, basta salvare questo concetto: *Sacra Traditio est non solummodo interpretativa Sacrae Scripturae sed etiam constitutiva Depositum Revelationis.*

Possiamo così dire di salvare soprattutto il magistero ordinario. Sul termine « *Fontes* », sul quale so che i nostri Vescovi italiani insistono molto, anche con apparato di erudizione, forse non è il caso di insistere troppo.

È un termine più recente (è stato adoperato soprattutto da Pio XII). Nel Concilio Tridentino abbiamo « *de libris scriptis et sine scripto traditionibus* ». Anzi, a proposito di questa frase, molti Padri hanno chiesto di mettere prima la Tradizione e poi la Scrittura (malgrado la frase del Concilio Tridentino) perchè, geneticamente parlando, viene prima la Tradizione. Perfino Oscar Culmann, ancora nel lontano 1935, diceva: È vanto della Chiesa Cattolica di aver sempre sostenuto che la Tradizione orale evangelica precede la Scrittura. Ma, ripeto, quello che interessa noi è di difendere questo concetto: La Sacra Tradizione, è mezzo, è canale, è strumento della Divina Rivelazione, e, in rapporto alla Sacra Scrittura, non si identifica con essa. Si incontra infatti la tendenza di dire: C'è la *sufficiencia materialis Sacrae Scripturae*. Nessuno sostiene la *sufficiencia formalis*, si capisce bene. Saremmo tutti protestanti, perchè se si affermasse la *sufficiencia formalis*, si affermerebbe che su tutta la linea per tutte le cose basta la Sacra Scrittura. Questo, ad onore del vero, nessun teologo nostro lo sostiene, almeno per quanto sappia io.

Però quando si parla di *sufficiencia materialis* dobbiamo dire: Non la si può dimostrare. Ed è pericoloso affermare la *sufficiencia materialis Sacrae Scripturae*. Come è noto, l'Inspirazione di tutti i Libri Sacri che compongono il Canone è una verità dogmatica, quindi è una verità rivelata, che deve essere stata comunicata alla Chiesa nascente prima che morisse l'ultimo Apostolo. E, si sa, questa verità non si trova nella Sacra Scrittura.

La Sacra Scrittura ha soltanto testimonianze parziali sull'origine divina di alcuni libri del Nuovo Testamento e di quasi tutti quelli dell'Antico Testamento.

Quella classica, di San Paolo: « Omnis Scriptura divinitus inspirata ... » (2 *Tim.* 3, 16). Poi c'è San Pietro, nella sua Seconda Epistola (3, 15-16), il quale dice che c'è gente che stravolge (« depravant ») alcuni testi di « Paolo nostro caro fratello come fanno delle altre Scritture ». Vuol dire che considera come Scrittura Sacra anche quella parte di epistolario paolino già apparsa nel 64, quando San Pietro scrisse questa sua seconda lettera.

III

Non ho altro da aggiungere. È un tema immenso. Soltanto non vorrei che ci si formalizzasse. Nel tentativo di spiegare « quid est Traditio », nei fogli loro consegnati, dico che è un « germen » vivo. Intanto anche Gesù Cristo ha detto che la stessa Chiesa è come un granello di senapa. Il Cardinale Newman, parlando della stessa cosa, ha usato anche lui il termine « seme », da cui è uscito un albero. Quindi non credo che ci sia pericolo in questo uso, che mi è piaciuto, e mi pare di poter essere d'accordo con i teologi moderni nel ritenere che la Traditio è come un « germen » immesso dagli apostoli in gremio ecclesiae per mettere al sicuro il senso vitale, dinamico della tradizione apostolica.

È questo un punto sul quale possiamo accordarci perchè non dobbiamo concepire la tradizione come fosse un cofanetto, un armadio, dove sono raccolte delle sentenze bell'e fatte, bell'e formulate, che poi vengono passate di bocca in bocca tra i cristiani. È qualche cosa di vivo, come il germe, e perciò, appunto perchè germe, si sviluppa inde a suo initio. Così è avvenuto nel seno della Chiesa sotto l'azione presidenziale dei Santi Apostoli. « Divino afflante Spiritu ». Questo germe è andato via via sviluppandosi, e ciò che era al principio insegnato in forma oscura vel implicita è stato poi esplicitato. Questo è bene tenere presente per giustificare quella voce « germen vivum ».

Lascio fuori altre questioni: per esempio i rapporti tra i due Testamenti. Non si finirebbe più. Sarebbe da rallegrarsi tuttavia se l'Episcopato italiano fosse concorde nel mettere, quando si fosse chiamati a votare, « placet iuxta modum » oppure « non placet » se vedessimo

prevalere (speriamo di no) la sentenza di una Tradizione che è semplicemente interpretativa della Sacra Scrittura, e non più. In questo caso certamente non possiamo mettere neanche « placet iuxta modum ». Credo però che è questo punto non si arriverà.

Ripeto: io sono ancora ottimista e spero che la spinta finale dello Spirito Santo ci farà superare tutte queste difficoltà.

* * *

L'Em.mo PRESIDENTE conclude compiacendosi per gli interventi che sono stati fatti, per i pareri espressi, tutti quanti illuminativi, che offrono abbondante materia di studio e di meditazione per la preparazione della discussione in aula conciliare e del voto finale.

Si associa, poi, a quanti desiderano la continuazione del lavoro della Commissione Teologica della C.E.I., alla quale tutti gli Ecc.mi Presuli sono invitati a collaborare.

Invita infine i presenti a ringraziare Nostro Signore per aver elargito i Suoi lumi e la Sua assistenza durante questi giorni.